

CODEX IURIS PARTICULARIS OPERIS DEI

TITOLO I

NATURA DELLA PRELATURA E SUOI FEDELI

CAPITOLO I

NATURA E FINE DELLA PRELATURA

1 §1. L'Opus Dei è una Prelatura personale comprendente insieme chierici e laici, per compiere una peculiare opera pastorale sotto il governo di un Prelato proprio (cfr. n. 125).

§2. Il presbiterio della Prelatura è costituito da quei chierici che, appartenendo alla stessa Prelatura come fedeli laici, sono promossi agli Ordini sacri e ad essa sono incardinati; il laicato della Prelatura è formato da quei fedeli che, mossi da vocazione divina, si sottotettono alla Prelatura in virtù di un titolo speciale, ossia del vincolo giuridico di incorporazione.

§3. La Prelatura, il cui nome è della Santa Croce e Opus Dei, o brevemente, Opus Dei, è di ambito internazionale, ha la sua sede centrale a Roma e si regge secondo le norme del diritto universale delle Prelature personali e di questi Statuti, e secondo le prescrizioni speciali o indulti della Santa Sede.

2 §1. La Prelatura si propone la santificazione dei suoi fedeli, secondo le norme del diritto particolare, mediante l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione propri di ciascuno, secondo la spiritualità specifica della stessa, che è pienamente secolare.

§2. Così pure la Prelatura si propone di adoperarsi fattivamente affinché persone di ogni condizione e stato della società civile, e innanzitutto gli intellettuali, aderiscano con tutto il cuore ai precetti di Cristo Signore e li mettano in pratica, mediante la santificazione del lavoro professionale proprio di ciascuno, in mezzo al mondo, affinché tutto sia ordinato alla Volontà del Creatore; e formare gli uomini e le donne ad esercitare parimenti l'apostolato nella società civile.

3 §1. I mezzi che i fedeli della Prelatura impiegano per il raggiungimento di questi fini soprannaturali sono i seguenti:

1° un'intensa vita spirituale di preghiera e di sacrificio secondo lo spirito dell'Opus Dei: la loro vocazione

infatti è essenzialmente contemplativa, si fonda sull'umile e sincero senso della filiazione divina ed è sostenuta costantemente da un ascetismo sorridente; 2° una profonda e continua formazione ascetica e dottrinale religiosa, adattata alle circostanze personali di ciascuno e solidamente fondata sul Magistero ecclesiastico, nonché un costante impegno per acquisire e perfezionare la necessaria formazione professionale e la propria cultura; 3° l'imitazione della vita nascosta di Nostro Signore Gesù Cristo a Nazaret, anche nella santificazione del proprio lavoro professionale ordinario, che cercano di trasformare, con l'esempio e la parola, in strumento di apostolato, raggiungendo ciascuno la propria sfera d'azione, secondo la cultura e le attitudini di ognuno, sapendo di dover essere come il fermento nascosto nella massa dell'umanità; parimenti i fedeli si santifichino nel perfetto compimento di questo lavoro, svolto in costante unione con Dio; e attraverso questo stesso lavoro santifichino gli altri.

§2. Pertanto tutti i fedeli della Prelatura:

1° si obbligano a non abbandonare l'esercizio del lavoro professionale o di altro equivalente, poiché attraverso di esso perseguono la santificazione e lo specifico apostolato;

2° si sforzano di compiere con la massima fedeltà i doveri del proprio stato e l'attività o professione sociale propria di ciascuno, sempre con sommo rispetto per le legittime leggi della società civile; e inoltre a realizzare i lavori apostolici loro affidati dal Prelato.

4 §1. Sotto il regime del Prelato, il presbiterio con il suo ministero sacerdotale vivifica e informa tutto l'Opus Dei.

§2. Il sacerdozio ministeriale dei chierici e quello comune dei laici si uniscono intimamente, e si richiedono e completano a vicenda, per raggiungere, in unità di vocazione e di regime, il fine che la Prelatura si propone.

§3. In entrambe le Sezioni dell'Opus Dei, quella maschile e quella femminile, vi è la medesima unità di vocazione, di spirito, di fine e di regime, anche se ciascuna Sezione ha i propri apostolati.

5 La Prelatura ha come Patroni la Beata Maria sempre Vergine, che venera come Madre, e S.

Giuseppe, Sposo della stessa Beata Maria Vergine. I fedeli invocano con speciale devozione i SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e i SS. Apostoli Pietro, Paolo e Giovanni, ai quali sono specialmente consacrati tutto l'Opus Dei e ognuna delle sue specifiche attività.

CAPITOLO II **I FEDELI DELLA PRELATURA**

6 Tutti i fedeli che si incorporano alla Prelatura, con il vincolo giuridico di cui al n. 27, lo fanno spinti dalla medesima vocazione divina: tutti perseguono lo stesso fine apostolico, coltivano lo stesso spirito e la stessa prassi ascetica, ricevono un'adeguata formazione dottrinale e cura sacerdotale, e, per quanto concerne il fine della Prelatura, sottostanno alla potestà del Prelato e Dei suoi Consigli, secondo le norme del diritto universale e di questi Statuti.

7 §1. Per la disponibilità abituale di ciascuno a occuparsi di incarichi di formazione e di determinate iniziative apostoliche dell'Opus Dei, i fedeli della Prelatura, tanto uomini che donne, sono denominati Numerari, Aggregati o Soprannumerari, senza però che formino classi diverse. Tale disponibilità dipende dalle loro diverse circostanze permanenti di tipo personale, familiare, professionale, e altre analoghe.

§2. Senza che divengano fedeli della Prelatura, possono aggregarsi ad essa gli associati Cooperatori, Dei quali al n 16.

8 §1. Sono denominati Numerari coloro, chierici e laici, che osservando per speciale mozione e dono di Dio il celibato apostolico (cfr Mt. XIX, 11), si dedicano ai compiti apostolici propri della Prelatura con tutte le loro energie e con la massima disponibilità personale, e ordinariamente risiedono nelle sedi dei Centri dell'Opus Dei, per curare quei compiti apostolici, e dedicarsi alla formazione degli altri fedeli della Prelatura.

§2. Le Numerarie, inoltre, hanno l'amministrazione familiare o cura domestica di tutti i Centri della Prelatura, risiedendo, però, in una zona totalmente separata.

9 Possono essere ammessi come Numerari tutti quei fedeli laici che godono di piena disponibilità per

occuparsi dei compiti di formazione e dei lavori apostolici propri dell'Opus Dei, e che, quando richiedano l'ammissione, siano ordinariamente forniti di un titolo accademico civile, o di un titolo professionale equipollente, o almeno lo possano conseguire dopo l'ammissione. Inoltre, nella Sezione femminile, le Numerarie Ausiliari, con la stessa disponibilità delle altre Numerarie, dedicano principalmente la propria vita ai lavori manuali o ai compiti domestici, che assumono volontariamente quale proprio lavoro professionale, nelle sedi dei Centri dell'Opera.

10 §1. Sono denominati Aggregati quei fedeli laici che, dedicando pienamente la propria vita al Signore nel celibato apostolico e secondo lo spirito dell'Opus Dei, devono tuttavia dedicarsi alle proprie concrete e permanenti necessità personali, familiari o professionali, che li conducono ordinariamente a risiedere con la propria famiglia. Tutte queste circostanze determinano anche la loro dedizione allo svolgimento di alcuni compiti apostolici o formativi dell'Opus Dei.

§2. Gli Aggregati, a meno che sia indicato diversamente in particolare per loro, assumono gli stessi compiti o impegni dei Numerari, e devono servirsi degli identici mezzi ascetici per cercare la santità ed esercitare l'apostolato.

11 §1. Sono denominati Soprannumerari tutti quei fedeli laici, celibi e anche coniugati, che, con la stessa vocazione divina dei Numerari e degli Aggregati, partecipano pienamente dell'apostolato proprio dell'Opus Dei, con quella disponibilità, per ciò che riguarda i compiti apostolici, che sia compatibile con l'adempimento dei loro obblighi familiari, professionali e sociali; essi non solo trasformano in mezzo di santificazione e di apostolato la propria vita e la propria professione, come gli altri fedeli della Prelatura, ma anche, in maniera non dissimile dagli Aggregati, la propria casa e le proprie occupazioni familiari.

§2. I Soprannumerari vivono lo stesso spirito dei Numerari e degli Aggregati, e custodiscono nella misura delle loro possibilità le medesime consuetudini.

12 Tra gli Aggregati e i Soprannumerari possono essere accolti anche quanti soffrono di qualche malattia cronica.

13 I Numerari specialmente dedicati a compiti di governo o di formazione devono risiedere nella sede dei Centri che sono destinati a questo fine.

14 §1. Il candidato che abbia scritto la lettera chiedendo l'ammissione all'Opus Dei come Numerario o Aggregato, dal momento in cui, ordinariamente attraverso il direttore competente, gli venga manifestato che la sua richiesta è stata ritenuta degna di essere presa in considerazione, con ciò stesso è ammesso come Sopranumerario, finché non gli sia concessa l'ammissione che ha chiesto.

§2. Se si vede che qualcuno, prima della sua incorporazione come Numerario o Aggregato, non ne ha l'idoneità, lo si può far restare nell'Opus Dei come Sopranumerario, purché abbia le condizioni richieste.

15 I Sopranumerari possono essere accolti come Numerari o Aggregati, purché abbiano le qualità richieste.

16 §1. I Cooperatori collaborano con assidue preghiere a Dio, con elemosine, e per quanto possono anche col proprio lavoro alle opere apostoliche, e partecipano dei beni spirituali dell'Opus Dei.

§2. Vi sono anche coloro che in modo diverso sono lontani dalla casa paterna, o non professano la verità cattolica, che tuttavia prestano aiuto all'Opus Dei con il loro lavoro e con elemosine. Anche questi possono di diritto e meritatamente essere chiamati Cooperatori dell'Opus Dei. Tutti i fedeli della Prelatura, con la preghiera, il sacrificio, la conversazione, devono lavorare con questi Cooperatori così da ottenere per loro dalla misericordia divina, con l'intercessione della Beatissima Vergine, l'indefettibile luce della fede, e da condurli in maniera soave ed efficace ad una vita cristiana.

CAPITULO III AMMISSIONE E INCORPORAZIONE DEI FEDELI ALLA PRELATURA

17 L'ascrizione prevede tre gradi: la semplice Ammissione, che realizza il Vicario Regionale, sentita la sua Commissione; l'incorporazione temporanea, denominata Oblazione, dopo almeno un anno dall'Ammissione; l'incorporazione definitiva o Fedeltà,

dopo almeno cinque anni dall'incorporazione temporanea.

18 Può chiedere l'ammissione, dopo averne ottenuta licenza dal Direttore locale, qualsiasi laico cattolico che, oltre all'età e le altre qualità richieste, di cui al n. 20, sia mosso con retta intenzione da vocazione divina a cercare decisamente la sua santificazione, mediante il proprio lavoro o professione, senza mutare il proprio status canonico, e che voglia con tutte le sue forze dedicarsi ad esercitare l'apostolato, secondo i fini e i mezzi propri dell'Opus Dei, e sia idoneo a sopportarne gli oneri e a esercitarne i compiti propri.

19 Il candidato deve chiedere l'ammissione mediante una lettera indirizzata al competente Ordinario della Prelatura, nella quale manifesti il proprio desiderio di appartenere all'Opus Dei come Numerario, Aggregato o Sopranumerario.

20 §1. Perché qualcuno possa essere ammesso alla Prelatura si richiede:

- 1° aver compiuto almeno diciassette anni;
- 2° impegnarsi nella propria santificazione, coltivando intensamente le virtù cristiane, secondo lo spirito e la prassi ascetica propri dell'Opus Dei;
- 3° curare la vita spirituale, attraverso la frequente ricezione dei Sacramenti della SS. Eucarestia e della Penitenza e attraverso l'orazione mentale quotidiana e le altre norme di pietà dell'Opus Dei;
- 4° essersi esercitato prima, almeno per sei mesi, nell'apostolato proprio dell'Opus Dei, sotto la guida della competente autorità; nulla osta a che il candidato già prima per un certo tempo sia considerato come aspirante, pur senza appartenere ancora alla Prelatura;
- 5° essere dotato delle altre qualità personali, con le quali dia prova di aver ricevuto la vocazione all'Opus Dei.

§2. Non verrà ammesso nell'Opus Dei chi sia stato membro, novizio, postulante o alunno di una scuola apostolica di qualche Istituto religioso, o Società di vita comune; e chi abbia chiesto l'ammissione o sia stato in periodo di prova in qualche Istituto secolare.

§3. Inoltre, affinché le diocesi non siano private delle proprie vocazioni sacerdotali, non vengono ammessi alla Prelatura gli alunni dei Seminari, siano essi laici o chierici, né i sacerdoti incardinati in una diocesi.

21 I candidati, da quando hanno chiesto l'ammissione e sia stato loro manifestato che la loro richiesta è stata ritenuta degna di essere presa in considerazione, secondo quanto indicato al n. 14 §1, hanno diritto a ricevere gli opportuni mezzi di formazione nonché la cura ministeriale dei sacerdoti della Prelatura.

22 Il candidato deve essere edotto, prima di venire ammesso, che lo spirito dell'Opus Dei esige da ciascuno una vita di intenso lavoro, affinché mediante l'esercizio della propria professione o attività si procuri i mezzi economici: in modo da poter far fronte non solo alle sue necessità e, se del caso, al sostentamento della sua famiglia, la anche da poter contribuire generosamente, secondo le proprie personali circostanze, al sostentamento delle opere apostoliche.

23 L'incorporazione, tanto temporanea che definitiva, richiede oltre alla libera ed espressa volontà del candidato, l'opportuna concessione del Vicario Regionale con il voto deliberativo del suo Consiglio; nel caso dell'incorporazione definitiva, inoltre, è necessaria la conferma del Prelato.

24 §1. Tutti i fedeli della Prelatura devono provvedere alle necessarie assicurazioni o previdenze che le leggi civili indicano per i casi di invalidità, o inabilità al lavoro, malattia, vecchiaia, ecc.

§2. Tutte le volte che, valutate le circostanze, sia necessario, è compito della Prelatura sovvenire alle necessità materiali dei Numerari e degli Aggregati.

§3. Quando i genitori Dei fedeli di cui al paragrafo precedente soffrono di grave indigenza, la Prelatura provvede al necessario con carità e generosità, senza che mai possa da ciò nascere qualsiasi obbligazione giuridica.

25 L'incorporazione temporanea viene rinnovata tutti gli anni da ciascun fedele singolarmente. Per tale rinnovo si richiede, ed è sufficiente, la licenza del Vicario Regionale, che, in caso di dubbio, può sentire la sua Commissione e il Direttore locale con il suo Consiglio. Se non vi è alcun dubbio circa la volontà del Vicario contraria al rinnovo, e non vi sia nulla in contrario da parte del Direttore, la licenza di diritto si presume e si può rinnovare l'incorporazione

temporanea; di diritto pure si presume che il rinnovo è stato tacitamente effettuato, se il fedele non manifesta prima la sua volontà contraria al rinnovo; tale rinnovo tuttavia sottostà alla condizione risolutiva nel caso in cui il. Vicario, una volta informato, assieme al Difensore, e sentita la sua Commissione, sia contrario.

26 Quando un Sopranumerario diventa Agregato o Numerario, può essere dispensato totalmente o parzialmente dal tempo richiesto per la nuova incorporazione temporanea o definitiva, ea non è in alcun modo dispensato dalla particolare formazione.

27 §1. Per reincorporazione temporanea o definitiva di un fedele si faccia dalla Prelatura e dall'interessato una dichiarazione formale alla presenza di due testimoni sú reciproci diritti e doveri.

§2. la Prelatura, che in questo caso è rappresentata da colui che il Vicario della rispettiva circoscrizione ha designato, dal momento dell'incorporazione dello stesso fedele e per tutta la sua durata si obbliga: 1° a fornire allo stesso fedele un'assidua formazione dottrinale religiosa, spirituale, ascetica e apostolica, nonché la peculiare cura pastorale da parte Dei sacerdoti della Prelatura; 2° ad adempiere gli altri obblighi stabiliti nei confronti dello stesso fedele nelle norme che reggono la Prelatura.

§3. Il fedele, da parte sua, manifesterà il suo fereio proposito di dedicarsi con tutte le proprie forze a cercare la santità e ad esercitare l'apostolato secondo lo spirito e la prassi dell'Opus Dei e si obbligherà dal momento dell'incorporazione e per tutta la sua durata:

1° a rimanere sotto la giurisdizione del Prelato e delle altre competenti autorità della Prelatura, per impegnarsi fedelmente in tutto ciò che riguarda il fine peculiare della Prelatura;

2° a compiere tutti i doveri che porta con sé la condizione di Numerario o di Agregato o di Sopranumerario dell'Opus Dei, e a seguire le norme che reggono la Prelatura nonché le legittime prescrizioni del Prelato e delle altre competenti autorità della Prelatura concernenti il suo regime, spirito e apostolato.

§4. Per quanto riguarda i fedeli della Prelatura, l'Ordinario della Prelatura può, per giusta causa, dispensare da voti privati e da giuramento promissorio, purché la dispensa non leda il diritto

acquisito da altri. può anche, per quanto riguarda gli stessi fedeli, sospendere l'iscrizione a un terz'Ordine, così tuttavia che essa riviva nel caso in cui, per qualunque motivo, cessi il vincolo con la Prelatura.

CAPITOLO IV USCITA E DIMISSIONE DEI FEDELI DALLA PRELATURA

28 §1. Prima che una persona sia incorporata temporaneamente alla Prelatura, può liberamente in qualunque momento abbandonarla.

§2. Parimenti la competente autorità, per giuste e ragionevoli cause, può non ammetterla, o consigliarle di rinunciare. Tali cause sono principalmente la mancanza dello spirito proprio dell'Opus Dei e dell'attitudine all'apostolato proprio Dei fedeli della Prelatura.

29 Durante l'incorporazione temporanea o dopo la definitiva, perché si possa lasciare volontariamente la Prelatura, occorre una dispensa che solo il Prelato può concedere dopo aver sentito il proprio Consiglio e la Commissione Regionale.

30 §1. I fedeli temporaneamente o definitivamente incorporati alla Prelatura non possono essere dimessi se non per gravi cause, che, nel caso dell'incorporazione definitiva, devono nascere sempre da colpa dello stesso fedele.

§2. La malattia non è causa di dimissione, se non consti con sicurezza che essa sia stata dolosamente taciuta o dissimulata prima dell'incorporazione temporanea.

31 La dimissione, se necessaria, si faccia con la massima carità: prima però è necessario consigliare all'interessato che vada via spontaneamente.

32 La dimissione dev'essere decisa dal Prelato o, nella sua circoscrizione, dal Vicario, sempre col voto deliberativo del proprio Consiglio, dopo che siano state manifestate all'interessato le cause, e che gli sia stata data piena licenza di rispondere, e dopo che siano state fatte invano due ammonizioni, salvo sempre il diritto Dei fedeli di ricorrere al Prelato o alla Santa Sede. Se il ricorso è stato interposto entro dieci

giorni, l'effetto giuridico della dimissione è sospeso finché non vi sia il responso del Prelato o, nel caso, della Santa Sede.

33 La legittima uscita dall'Opus Dei comporta la cessazione del vincolo di cui al n. 27, nonché dei doveri e dei diritti che da esso promanano.

34 Chi, per qualunque ragione, abbandona la Prelatura o ne sia dimesso non può esigere nulla da essa per i servizi prestati o per ciò che abbia fatto di lavoro o con l'esercizio della sua professione o a qualunque altro titolo o modo.

35 Un chierico incardinato nella Prelatura, a norma del n. 36, non può abbandonarla finché non abbia trovato un Vescovo che lo accolga nella propria diocesi. Nel caso si allontani senza aver trovato il Vescovo non può esercitare i suoi Ordini finché la Santa Sede abbia provveduto diversamente.

TITOLO II PRESBITERIO DELLA PRELATURA E SOCIETÀ SACERDOTALE DELLA SANTA CROCE

CAPITOLO I COMPOSIZIONE DEL PRESBITERIO E DELLA SOCIETÀ SACERDOTALE DELLA SANTA CROCE

36 §1. Il presbiterio della Prelatura è costituito da quei chierici che, promossi ai sacri Ordini dal Prelato a norma dei nn. 44-51, sono incardinati alla Prelatura e dedicati al suo servizio.

§2. Questi sacerdoti, per il fatto stesso della loro ordinazione, diventano soci Numerari, o secondo quanto indicato oltre (n. 37 §2), Coadiutori della Società Sacerdotale della Santa Croce, che è un'Associazione clericale propria e intrinseca alla Prelatura, che costituisce tutt'uno con essa, e non può esserne separata.

§3. Il Prelato dell'Opus Dei è Presidente Generale della Società Sacerdotale della Santa Croce.

37 §1. Perché un fedele possa ricevere i sacri Ordini al servizio della Prelatura, si richiede che sia ad essa definitivamente incorporato come Numerario o Agregato e che abbia compiuto il periodo di

formazione che tutti i Numerari laici, e quegli Aggregati che sono destinati al sacerdozio, debbono realizzare, così che nessuno può essere incardinato immediatamente alla Prelatura come sacerdote Numerario o rispettivamente Aggregato dell'Opus Dei

§2. Perché più agevolmente possano di diritto essere distinti dai soci Aggregati della Società Sacerdotale della Santa Croce di cui ai nn. 58 e ss., gli Aggregati laici dell'Opus Dei, che ricevono il sacerdozio in servizio della Prelatura, in tale Società vengono denominati Coadiutori o semplicemente sacerdoti Aggregati dell'Opus Dei.

38 Questi sacerdoti dedicheranno innanzitutto la propria opera alla formazione spirituale ed ecclesiastica e alla peculiare cura d'anime degli altri fedeli delle due Sezioni dell'Opus Dei.

39 I sacerdoti dell'Opus Dei eserciteranno il proprio ministero sacerdotale anche con gli altri fedeli sempre con le licenze ministeriali a norma del diritto.

40 Se a motivo dell'ufficio ecclesiastico o della competenza personale questi sacerdoti sono invitati nel consiglio presbiterale e in altri organi diocesani, possono parteciparvi, avendone tuttavia previamente ottenuto licenza dal Prelato dell'Opus Dei o dal suo Vicario.

41 In tutte le diocesi in cui esercitano il loro ministero questi sacerdoti stringono legami di apostolica carità con gli altri sacerdoti del presbitero di ciascuna diocesi.

42 Oltre ai chierici di cui è nn. 36 e 37, possono essere ascritti alla stessa Società Sacerdotale della Santa Croce a norma del n. 58 sia soci Aggregati che soci Soprannumerari, senza però che siano annoverati tra i chierici della Prelatura, infatti ciascuno di loro continua ad appartenere al suo presbitero diocesano sotto la giurisdizione del solo Vescovo rispettivo.

43 Possono essere annoverati nella Società Sacerdotale della Santa Croce come associati Cooperatori anche altri chierici incardinati in una diocesi, che aiutano la Società con la pregiera, le elemosine, e se possibile anche col proprio ministero sacerdotale.

COPITOLO II

PROMOZIONE AI SACRI ORDINI E MISSIONE CANONICA DEI PRESBITERI

44 Siano promossi ai sacri Ordini solo quei Numerari e Aggregati dell'Opus Dei che il Prelato riconosca forniti della vocazione per il sacerdozio ministeriale e che giudichi necessari o convenienti per l'Opus Dei e le sue attività.

45 Perché un Numerario o Aggregato possa essere promosso ai sacri Ordini, oltre alla mancanza di irregolarità e di altri impedimenti, di cui nel diritto universale, si richiede mantenuto anche quanto prescritto al n. 37 che sia fornito di speciale attitudine per i compiti sacerdotali, come devono essere esercitati nella Prelatura, e abbia compiuto almeno venticinque anni prima di ricevere il presbiterato.

46 Per quanto concerne la formazione dei candidati al sacerdozio, siano accuratamente rispettate le norme del diritto universale e di quello proprio della Prelatura.

47 Sono riservati al Prelato: l'ascrizione a mezzo del rito liturgico nel novero dei candidati, il conferimento dei ministeri e la promozione ai sacri Ordini, dopo previa dichiarazione vergata e sottoscritta di propria mano da ciascuno dei candidati, nella quale dichiararsi di ricevere i sacri Ordini liberamente e spontaneamente, e di volersi dedicare in perpetuo al ministero ecclesiastico, richiedendo allo stesso tempo di essere ammesso a ricevere l'Ordine.

48 Il Prelato dell'Opus Dei dà le Lettere dimissorie per l'ordinazione, e può dispensare i candidati dagli interstizi, nonché dal difetto di età richiesta in questi Statuti, tuttavia non oltre un anno.

49 Coloro che siano chiamati ai sacri Ordini, non solo devono avere i requisiti prescritti dai canoni, soprattutto speciale conoscenza delle discipline ecclesiastiche, ma anche pietà eminente, integrità di vita, zelo per le anime, fervente amore per la SS. Eucarestia, e desiderio di imitare ciò che quotidianamente devono trattare.

50 §1. Quando ricevono i sacri Ordini, i chierici restano a disposizione del Prelato per quanto concerne la prima e le ulteriori destinazioni all'una o all'altra circoscrizione dell'Opus Dei.

§2. la missione canonica ai sacerdoti viene conferita dal Prelato, direttamente o attraverso i rispettivi Vicari delle circoscrizioni, sempre secondo le norme stabilite dal Prelato, concedendo loro le opportune licenze ministeriali, di offrire, cioè, il Santo Sacrificio, di predicare la Parola di Dio, e di ricevere le confessioni.

§3. Questa facoltà di ascoltare le confessioni, che può essere conferita dall'Ordinario della Prelatura a qualunque presbitero, si estende a tutti i fedeli della Prelatura e ai soci della Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo il tenore della concessione stessa, nonché di tutti coloro che risiedono in Centri dell'Opus Dei giorno e notte.

51 §1. I sacerdoti del presbiterio della Prelatura non possono accettare incarichi e uffici ecclesiastici, anche se compatibili con la propria condizione e con il ministero pastorale nella Prelatura, senza espressa venia del Prelato dell'Opus Dei.

§2. Non è tuttavia loro proibito esercitare attività professionali che non siano contrarie al carattere sacerdotale, a norma del diritto e delle prescrizioni e istruzioni della S. Sede.

52 I sacerdoti della Prelatura hanno il diritto e il dovere, quando vi sia imminente pericolo di morte, di amministrare i Sacramenti ai Numerari ammalati, e possono farlo anche agli Aggregati, nonché a tutti coloro che si trovano in Centri dell'Opus Dei. Quando sopraggiunga l'agonia, si raccomandi l'anima, alla presenza, per quanto è possibile, di tutti i fedeli ascritti al Centro, i quali preghino che Dio consoli l'infermo, gli vada incontro gioioso, e lo conduca in Paradiso.

53 I riti funebri sia per i Numerari che per gli Aggregati e i Soprannumerari, si svolgano di norma in parrocchia, secondo il diritto. Eccezionalmente si possono celebrare nella sede di un Centro, purché abbia una chiesa annessa, o si tratti di un Centro grande.

54 Dopo aver ricevuto la sacra ordinazione, i sacerdoti frequenteranno periodicamente corsi teorici e pratici di pastorale, riunioni, conferenze ecc. e sosterranno gli esami *post presbyteratum* e per la proroga delle licenze ministeriali, secondo le norme determinate dal Prelato.

55 Il Prelato deve provvedere, mediante le norme opportune, all'onesto sostentamento dei chierici che ricevono i sacri Ordini al servizio della Prelatura, nonché alla loro conveniente assistenza in caso di invalidità, malattia, vecchiaia.

56 Il Prelato e i suoi Vicari si impegnino a fomentare in tutti i sacerdoti della Prelatura un fervido spirito di comunione con gli altri sacerdoti delle Chiese locali, nelle quali essi esercitano il proprio ministero.

CAPITOLO III

SOCI AGGREGATI E SOPRANNUMERARI DELLA SOCIETÀ SACERDOTALE DELLA SANTA CROCE

57 La Società Sacerdotale della Santa Croce, di cui al n. 36, è costituita in Associazione, per meglio poter realizzare il suo fine di santificazione sacerdotale secondo lo spirito e la prassi ascetica dell'Opus Dei anche tra i sacerdoti non appartenenti alla Prelatura.

58 §1. I soci Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale la Santa Croce, che non divengono membri del clero della Prelatura, ma appartengono ciascuno al suo presbiterio, sono sacerdoti, o almeno diaconi, incardinati in una diocesi, che desiderano dedicarsi a Dio nella Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo lo spirito dell'Opus Dei, in virtù di una peculiare vocazione aggiunta, per cercare decisamente la santità nell'esercizio del loro ministero, senza tuttavia che da questa dedizione siano minimamente modificate la loro condizione diocesana e la loro piena sottomissione all'Ordinario proprio di ciascuno, cose tutte che, al contrario, secondo quanto verrà detto appresso, sono rafforzate sotto diversi aspetti.

§2. Nella Società Sacerdotale della Santa Croce non vi sono Superiori interni per gli Aggregati e i Soprannumerari, ragion per cui, dovendo essi obbedire unicamente al proprio Ordinario del luogo, a norma del diritto, non nasce in alcun modo nessuna questione di

duplice obbedienza: non vi è infatti nessuna obbedienza interna, ma solo quella normale disciplina che esiste in qualunque Società, che trae origine dall'obbligo di coltivare e di custodire i propri regolamenti, che, in questo caso, si riferiscono unicamente alla vita spirituale.

59 §1. Coloro che desiderano essere ammessi, devono eccellere per amore verso la diocesi, per obbedienza e venerazione verso il Vescovo, per pietà, retta formazione nelle scienze sacre, zelo per le anime, spirito di sacrificio, impegno nel promuovere vocazioni, e volontà di cooperare con la massima perfezione i compiti ministeriali.

§2. Per l'incorporazione alla Società Sacerdotale della Santa Croce non vige alcun limite massimo di età, e possono essere ammessi anche coloro che soffrono di qualche infermità cronica.

60 §1. Sii alunni Dei Seminari, che non sono ancora diaconi non possono essere accolti nella Società. Se presentano la vocazione prima di essere ordinati, possono essere considerati e ammessi come Aspiranti.

§2. Di diritto non verrà ammesso nella Società chi sia stato membro, novizio, postulante o alunno di una scuola apostolica di qualche Istituto religioso o di Società di vita comune; e chi sia stato in periodo di prova in un Istituto secolare, o vi abbia richiesto l'ammissione.

61 Perché si possa essere ammesso come Aggregato si richiede la vocazione divina, che porta con sé la totale e abituale disponibilità a cercare la santità secondo lo spirito dell'Opus Dei, che esige:
1° innanzitutto l'impegno a compiere perfettamente il compito pastorale affidato dal proprio Vescovo, sapendo ognuno che deve rendere conto dello svolgimento di questo ministero al solo Ordinario del luogo;
2° il proposito di dedicare tutto il tempo e tutto il lavoro all'apostolato soprattutto aiutando spiritualmente i confratelli sacerdoti diocesani.

62 Perché si possa essere ammesso come Soprannumerario, si richiede la stessa vocazione divina degli Aggregati, nonché la piena disponibilità a cercare la santità secondo lo spirito dell'Opus Dei, sebbene i Soprannumerari, per le loro condizioni personali, familiari, ed altre non possano abitualmente

dedicarsi all'attività apostolica totalmente e immediatamente.

63 L'Ammissione si chiede con lettera al Presidente Generale nella quale il candidato manifesta il suo desiderio di incorporarsi alla Società Sacerdotale della Santa Croce come socio aggregato o Soprannumerario.

64 Per l'ammissione e l'incorporazione dei chierici tra gli Aggregati o Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, devono essere osservate le stesse norme e condizioni prescritte per l'ammissione e l'incorporazione degli Aggregati e Soprannumerari dell'Opus Dei, anche relativamente al tempo della specifica formazione spirituale e ai mezzi che vengono offerti ai candidati, per alimentare la loro vita spirituale.

65 Coloro che hanno chiesto l'ammissione come Soprannumerari, possono successivamente essere ricevuti come Aggregati, purché abbiano le qualità richieste.

66 Se qualcuno prima dell'incorporazione come Aggregato sembra privo della necessaria disponibilità, lo si può far restare come Soprannumerario, purché abbia le condizioni richieste.

67 Quanto all'uscita e alle dimissioni, vigono e bisogna osservare *congrua congruis referendo* le medesime indicazioni stabilite per l'uscita e le dimissioni di Aggregati e Soprannumerari dell'Opus Dei.

68 Oltre al fine dell'Opus Dei, che fanno proprio nella loro condizione, questi soci ambiscono anche per sé, come proprio e specifico quanto segue: promuovere intensamente tra il clero diocesano la santità sacerdotale e il senso della piena dedizione e sottomissione alla Gerarchia ecclesiastica; fomentare tra i sacerdoti del clero diocesano la vita comune, secondo quanto all'Ordinario sembra conveniente.

69 Lo spirito di cui gli Aggregati e i Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce devono essere completamente informati, è racchiuso innanzitutto in questo:

1° non fare nulla senza il Vescovo, ciò deve comprendere tutta la loro vita sacerdotale e i ministeri di anime;

2° non trascurare la propria condizione diocesana, ma anzi esercitarla con sempre maggiore amore di Dio;

3° comportarsi sempre e dovunque con la massima naturalezza tra i confratelli sacerdoti, e non dare in nessun modo l'apparenza di riservatezza, giacché non vi deve essere in loro alcunché da celare;

4° non volersi in nessun modo distinguere dai confratelli sacerdoti, ma impegnarsi con tutte le forze ad essere con loro uniti;

5° con gli altri membri del presbiterio proprio di ciascuno essere così pieni di fraterna carità da evitare qualsiasi benché minima ombra di divisione, essere uniti da speciali vincoli di apostolica carità e di fraternità, e fomentare tra tutti i sacerdoti la massima unità.

70 Gli Aggregati e i Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, oltre agli obblighi dei sacerdoti stabiliti nel diritto universale, e a quegli altri che i singoli Vescovi possono prescrivere per tutti i propri sacerdoti, coltivano le pratiche di pietà proprie della prassi ascetica dell'Opus Dei; devono svolgere i corsi di ritiro spirituale con gli altri sacerdoti della loro diocesi, nel luogo e nel modo determinati dal proprio Ordinario.

71 I sacerdoti Aggregati e Soprannumerari si dedichino a coltivare specialmente le virtù cristiane, sia teologali che cardinali, ciascuno nel proprio lavoro e nel compito pastorale, affidato a ciascuno dal proprio Vescovo.

72 Lo spirito dell'Opus Dei fomenta, negli Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, la necessità di assecondare ardentemente e di mettere in pratica la direzione spirituale collettiva, che il Vescovo diocesano impartisce ai suoi sacerdoti, con lettere pastorali, allocuzioni, con provvedimenti disciplinari e con altri mezzi. A questo scopo, e senza alcuna interferenza con le indicazioni diocesane o con i tempi prescritti per realizzarle, la Società Sacerdotale della Santa Croce offre agli Aggregati e ai Soprannumerari specifici mezzi di formazione, di cui i principali sono: 1° incontri periodici, nei quali si riceve direzione spirituale personale, e Circoli di studio, presieduti da Zelatori, per fomentare lo spirito dei soci: cose tutte che devono essere organizzate in modo tale, quanto alla durata, all'assenza dalla propria diocesi in giorni

festivi, ecc., che tutti i sacerdoti che vi assistono possano innanzitutto ottesperare convenientemente ai compiti loro affidati nella diocesi;

2° tutti gli altri mezzi, attività, strumenti ascetici, pie consuetudini dell'Opus Dei;

3° il perfezionamento, l'intensificazione e l'ampliamento della cultura e della formazione scientifica, nella misura in cui son un mezzo per esercitare il ministero, secondo quanto sembri opportuno, alla presenza di Dio.

73 §1. Deve essere assolutamente e accuratamente evitata nella diocesi, per quanto riguarda gli Aggregati e i Soprannumerari, anche l'apparenza di una speciale gerarchia propria della Società; ciò che unicamente si cerca, infatti dev'essere questo: la perfezione della vita sacerdotale attraverso la diligente fedeltà alla vita interiore, attraverso il tenace e costante impegno nella formazione, e attraverso lo spirito, il criterio e l'ardore apostolici, senza che questi chierici in nessun modo siano sottoposti al regime del Prelato dell'Opus Dei e dei suoi Vicari.

§2. Per aiutare gli Aggregati e i Soprannumerari della Regione, il Vicario Regionale si serve del ministero del Sacerdote Direttore Spirituale, con il quale collaborano in ciascuna diocesi un Ammonitore e un Direttore spirituale con i loro sostituti.

74 Per trattare con il Vescovo locale o con l'Ordinario tutto ciò che si riferisce agli Aggregati e ai Soprannumerari nella rispettiva diocesi di ciascuno, la Società si serve normalmente dell'Ammonitore o del suo sostituto, a meno che il Vicario Regionale non preferisca trattare alcune questioni direttamente o attraverso un suo speciale delegato.

75 §1. Il Vicario Regionale designa per un quinquennio i sacerdoti Ammonitori, Direttori spirituali, e i loro sostituti.

§2. Questi incarichi devono evitare del tutto la forma o l'apparenza di una qualsiasi potestà di regime.

§3. Una volta effettuate le nomine il Vicario le comunichi opportunamente quanto prima al Vescovo diocesano o all'Ordinario del luogo.

76 I sacerdoti Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce si riuniscono e suddividono in gruppi, che vengono ascritti a speciali

Centri personali. Uno stesso Centro può avere ascritti diversi di tafi gruppi, anche distribuiti per varie diocesi, come risulti più opportuno.

77 La Società non deve avere alcuna speciale amministrazione economica. Si serve, se necessario, della stessa ordinaria amministrazione dei fedeli dell'Opus Dei.

78 Per tutto ciò che qui non viene espressamente indicato, *congrua congruis referendo* e sempre che convenga alla condizione sacerdotale, si applica ai sacerdoti Aggregati e Soprannumerari quanto previsto per gli Aggregati e Soprannumerari dell'Opus Dei, essi partecipano dei loro stessi beni spirituali e delle loro stesse facoltà.

TITOLO III VITA, FORMAZIONE E APOSTOLATO DEI FEDELI DELLA PRELATURA

CAPITOLO I VITA SPIRITUALE

79 §1 Lo spirito e la prassi ascetica propri della Prelatura hanno caratteri specifici, perfettamente determinati, per il raggiungimento del suo fine. Perciò il duplice aspetto dello spirito dell'Opus Dei, ascetico e apostolico, è così perfettamente unitario, ed è tanto intrinsecamente e armonicamente fuso e compenetrato con il carattere secolare dell'Opus Dei, da comportare necessariamente e generare una solida e semplice unità di vita: ascetica, apostolica, sociale e professionale.

§2. Per tradurre in pratica in modo serio e continuo le esigenze ascetiche e apostoliche del sacerdozio comune e, per i sacerdoti, del sacerdozio ministeriale, secondo lo spirito dell'Opus Dei, e per assicurare così che i fedeli della Prelatura possano essere efficace fermento di santità e di apostolato tra gli altri chierici e laici, si richiede a tutti in primo luogo un'intensa vita di preghiera e di sacrificio, secondo le norme di pietà stabilite in questo Codice, e le altre appartenenti alla tradizione dell'Opus Dei.

80 §1. Il fondamento solido su cui tutto poggia nell'Opus Dei, e la radice feconda che vivifica ogni cosa, è il senso umile e sincero della filiazione divina in Cristo Gesù, da cui dolcesente deriva la fede nella

paterna carità di Dio verso di noi; il Signore Gesù, Dio e uomo, nella sua infinita bontà, viene sentito come fratello primogenito dai fedeli della Prelatura, che, con l'aiuto dello Spirito Santo, cercano di imitare Gesù, ricordando in particolare il mirabile esempio e la fecondità della sua operosa vita a Nazaret.

§2. Per questa ragione, nella vita dei fedeli della Prelatura, che si comportano in tutto come gli altri sacerdoti secolari o laici, loro uguali, nasce la necessità e come l'istinto soprannaturale di purificare tutte le azioni, di elevarle all'ordine della grazia, di santificarle e trasformarle in occasione di unione personale con Dio, compiendo la Sua Volontà, e in strumento di apostolato.

81 §1. Radice e centro della vita spirituale dei fedeli della Prelatura è il Sacrosanto Sacrificio della Messa, nel quale si rinnova in maniera incruenta la Passione e la Morte di Gesù Cristo, e si commemora il suo infinito amore salvifico verso tutti gli uomini.

§2. Pertanto tutti i sacerdoti celebrino quotidianamente il Santo Sacrificio della Messa, e tutti i laici vi assistano devotissimamente, partecipando al Banchetto del Corpo di Cristo sacramentalmente o almeno spiritualmente. Inoltre visitino in un altro momento del giorno Cristo nel SS.mo Sacramento.

82 Imitando l'esempio degli Apostoli, che perseveravano unanimi nell'orazione, e quello delle comunità dei primi cristiani, i fedeli della Prelatura, mentre si dedicano alle occupazioni proprie della vita e del lavoro quotidiano, devono curare la continua unione e conversazione con Dio proprie della loro anima contemplativa. Per custodire e favorire questo fine è imprescindibile:

- 1° tutte le mattine, dopo aver fatto l'offerta a Dio delle proprie azioni, dedicheranno mezz'ora all'orazione mentale; la sera, inoltre, destineranno all'orazione un'altra mezz'ora. Leggano inoltre per un certo tempo il Nuovo Testamento e qualche altro libro spirituale, e recitino le Preci proprie dell'Opus Dei;
- 2° dedichino tutti i mesi un giorno a un ritiro spirituale;
- 3° tutti gli anni partecipino per alcuni giorni a un più lungo ritiro spirituale;
- 4° sempre e dovunque curino la presenza di Dio; ricordino la filiazione divina; ripetano comunioni spirituali, atti di ringraziamento, di riparazione,

giaculatorie; coltivino un'intensa mortificazione, lo studio, il lavoro, l'ordine, la gioia.

83 §1. Per vincere le insidie della triplice concupiscenza, principalmente della superbia, che potrebbe essere alimentata dalla dottrina, dalla condizione sociale e dal lavoro professionale, i fedeli della Prelatura devono praticare con fermezza e tenacia le esigenze dell'ascetica cristiana. Tale ascetica si basa sul continuo e fedele sentimento di umiltà interna ed esterna, non solo individuale, ma anche collettiva; sul candore della naturale semplicità; sul modo di agire nobile e familiare; sull'espressione costante di serena letizia, sul lavoro, sull'abnegazione, sulla sobrietà, sugli atti di sacrificio e sugli esercizi di cortificazione, anche corporale, stabiliti per tutti i giorni e per tutte le settimane, secondo l'età e la condizione di ciascuno. Tutte queste cose devono essere curate come mezzi non solo di purificazione personale, ma anche di vero e solido progresso spirituale, secondo quel ben provato e verificato proverbio: *tanto progredirai quanto farai violenza a te stesso*. Devono essere curate anche come preparazione necessaria per ogni apostolato da compiere nella società e per il suo perfetto esercizio: *compio ciò che sanca alla passione di Cristo nella mia carne per il suo corpo, che è la Chiesa* (Col. 1, 24).

§2. Tale ascetica e spirito di penitenza porta con sé anche altre esigenze nella vita dei fedeli della Prelatura, specialmente l'esame di coscienza quotidiano, la direzione spirituale e la pratica settimanale della confessione sacramentale.

84 §1. I fedeli della Prelatura amino e custodiscano con la massima diligenza la castità, che rende gli uomini assai grati a Cristo e alla sua purissima Madre, certi che l'opera di apostolato deve essere sostenuta dalla castità.

§2. A difesa di questo tesoro, che viene portato in vasi d'argilla, sono grandemente utili la fuga dalle occasioni, la modestia, la temperanza, la mortificazione corporale, la frequente ricezione del SS.mo Sacramento dell'Eucarestia, l'assiduo e filiale ricorso alla Vergine Madre.

85 I fedeli venerino con un tenero amore e devozione la Beatissima Vergine Maria, Madre di Gesù Cristo e Madre nostra. Ogni giorno contemplino i quindici misteri del S. Rosario, recitando vocalmente almeno cinque misteri, o, nei luoghi in cui tale pratica

non sia usuale, recitino, in sostituzione di questa, un'altra analoga preghiera mariana. Non trascurino di salutare con filiale devozione la Madre di Dio, secondo l'usanza, con la preghiera dell'Angelus o con l'antifona Regina Coeli; e il sabato facciano una mortificazione e recitino l'antifona Salve Regina o Regina Coeli.

86 §1. Il Signore creò l'uomo 'perché lavorasse' (Gen, 11, 15), questa legge del lavoro riguarda, pertanto, la condizione generale dell'uomo. Il carattere peculiare e il fine della Prelatura porta i suoi fedeli non solo a coltivare, ma anche ad amare profondamente il lavoro ordinario: in esso infatti vedono sia un elevatissimo valore umano, necessario peraltro per favorire la dignità della persona umana e il progresso della società, sia soprattutto una mirabile occasione e un mezzo di unione personale con Cristo, imitando la sua operosa vita nascosta di generoso servizio agli altri uomini, e cooperando così all'opera piena di amore della Creazione e della Redenzione del mondo.

§2. Il carattere peculiare dello spirito dell'Opus Dei, quindi, consiste in ciò: che ciascuno deve santificare il proprio lavoro professionale; santificarsi nel perfetto compimento del proprio lavoro professionale; e attraverso il proprio lavoro professionale santificare gli altri. Donde nascono molte concrete esigenze per la vita ascetica e apostolica di coloro che si dedicano alle peculiari opere della Prelatura.

87 §1. La Prelatura Opus Dei è interamente consacrata al servizio della Chiesa, per la quale i fedeli della Prelatura -offrendosi in piena, perpetua e definitiva dedizione al servizio di Cristo Signore- saranno sempre pronti a lasciare l'onore, i beni, e finanche la propria vita; non cerchino mai di servirsi della Chiesa. Sia dunque forte ed esemplare il filiale amore per la Santa Madre Chiesa e per tutto ciò che in qualunque modo la riguarda; siano sinceri l'amore, la venerazione, la docilità e l'adesione al Romano Pontefice e a tutti i Vescovi in comunione con la Sede Apostolica, che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa.

§2. Tutti i fedeli, oltre alle orazioni quotidiane che si recitano nel Santo Sacrificio Eucaristico e nelle Preci dell'Opus Dei per il Sommo Pontefice e per l'Ordinario di ciascuna Chiesa locale, tutti i giorni non tralascino di raccomandare particolarmente al Signore le loro intenzioni.

88. §1. La Prelatura ravviva nei suoi fedeli la necessità di coltivare con particolare assiduità l'obbedienza e il religioso ossequio, che tutti i cristiani devono manifestare al Romano Pontefice e ai Vescovi in comunione con la Santa Sede.

§2. Tutti i fedeli sono tenuti, inoltre, ad obbedire umilmente al Prelato e alle altre autorità della Prelatura in tutto ciò che si riferisce al fine specifico dell'Opus Dei. Tale obbedienza sia del tutto volontaria, a motivo dell'amore di Dio e per imitare Cristo Signore, che essendo Signore di tutti, annientò se stesso prendendo la forma di servo, e che si fece *obbediente fino alla morte, e alla morte di croce* (Fil. 11, 8).

§3. Per quanto concerne invece l'agire professionale, le dottrine sociali, politiche, ecc. ciascun fedele della Prelatura, entro i limiti della fede e della morale cattoliche, gode della stessa piena libertà degli altri cittadini cattolici. Le autorità della Prelatura devono astenersi completamente dal dare finanche consigli in queste materie. Pertanto questa piena libertà può essere limitata unicamente dalle norme che siano eventualmente date per tutti i cattolici, in una diocesi o circoscrizione, dal Vescovo o dalla Conferenza episcopale; ragion per cui la Prelatura non fa in nessun modo suoi i lavori professionali, sociali, politici, economici, ecc. di alcuno Dei propri fedeli.

89 §1. Tutti i fedeli della Prelatura amino e coltivino l'umiltà non solo personale, ma anche collettiva; non cerchino quindi mai la gloria per l'Opus Dei, ma anzi abbiano ben chiaro solo questo principio: che la più grande gloria dell'Opus Dei è vivere senza gloria umana.

§2. Per poter più efficacemente raggiungere il suo fine, l'Opus Dei come tale vuole vivere umilmente: per questo si astiene da atti collettivi, e non ha un nome o denominazione comune con cui vengano chiamati i fedeli della Prelatura; ad alcune pubbliche manifestazioni di culto, come per esempio processioni, essi non partecipano collettivamente, senza per questo nascondere la propria appartenenza alla Prelatura, perché lo spirito dell'Opus Dei, mentre conduce i fedeli a cercare intensamente l'umiltà collettiva, per raggiungere una maggiore e più feconda efficacia apostolica, evita del tutto il segreto o la clandestinità. Perciò in ogni circoscrizione sono a tutti noti i nominativi Dei Vicari del Prelato, nonché di quanti costituiscono i loro Consigli; e, a richiesta Dei

Vescovi, vengono comunicati i nominativi non solo Dei sacerdoti della Prelatura che esercitano il ministero nelle rispettive diocesi, ma anche quelli dei Direttori dei Centri eretti che si trovano nella diocesi.

§3. A motivo di questa umiltà collettiva, l'Opus Dei non editerà giornali o pubblicazioni di qualunque genere a nome dell'Opera.

90 I fedeli della Prelatura coltivino con diligenza e fermezza nella loro vita professionale, familiare e sociale, le virtù naturali, che godono di grande stima nella società umana e che sono utili nello svolgimento dell'apostolato: la fraternità, l'ottimismo, l'audacia, la santa intransigenza nelle cose buone e rette, la gioia, la semplicità, la nobiltà e la sincerità, la fedeltà; si impegnino fedelmente, però, a renderle sempre e in tutto soprannaturali.

91 I fedeli della Prelatura, tenendo presenti le norme della carità e della prudenza, devono esercitare la correzione fraterna, affinché, quando è necessario, si distacchino vicendevolmente da abitudini che disdicano allo Spirito dell'Opus Dei.

92 Tutti svolgano con la massima cura anche le cose piccole con spirito soprannaturale, perché la ragione della vocazione consiste nel santificare il lavoro di ogni giorno. Non sempre ci si imbatte in cose grandi; in quelle piccole, invece, con frequenza, e in queste più spesso si può dimostrare l'amore per Gesù Cristo. E questa una delle manifestazioni dello spirito di penitenza proprio dell'Opus Dei, che bisogna cercare piuttosto nelle cose piccole e ordinarie, e nel lavoro quotidiano, costante e ordinato.

93 I fedeli della Prelatura nello svolgimento del loro lavoro ordinario coltivino con il più grande amore di Dio e del prossimo una fede viva e operante e una filiale speranza in ogni circostanza; tali virtù fanno superare tutti gli ostacoli che possono presentarsi nel servizio della Chiesa e delle anime: *tutto posso in colui che mi dà forza* (Fil. IV, 13). Non abbiano pertanto paura di niente e di nessuno: *Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?* (Sal. XXVI, 1).

94 §1. I fedeli della Prelatura vivano con personale libertà di cuore dai beni temporali, ciascuno secondo il suo stato e la sua condizione, distaccato da tutto ciò che usa; vivendo sempre sobriamente nella propria

vita personale e sociale, secondo lo spirito e la prassi dell'Opus Dei; abbandonando in Dio ogni sollecitudine delle cose di questo secolo; e abitando in questo mondo come viandanti, che ricercano la città futura.

§2. Ottraverso il proprio lavoro professionale, svolto con mentalità e con animo di un padre di famiglia numerosa e povera, tutti i fedeli della Prelatura devono provvedere alle proprie necessità economiche personali e familiari e, per quanto è loro possibile, aiutare il sostentamento dell'apostolato della Prelatura, recando rimedio all'indigenza spirituale e materiale di tanti uomini. Gioiscano allo stesso tempo qualora si trovino a sperimentare le conseguenze della carenza di mezzi, sapendo che non verrà mai meno nel necessario la provvidenza del Signore, che ci ha ammonito di cercare prima il Regno di Dio e la sua giustizia, se vogliamo che ci sia dato tutto il resto in sovrapiù.

§3. La Prelatura si prende cura che ai suoi fedeli non manchi il necessario aiuto spirituale, e il Prelato, direttamente o attraverso i suoi Vicari, con paterno affetto li sostiene, richiedendo a ciascuno secondo che le diverse circostanze suggeriscano. Per questo, riguardo ai fedeli della Prelatura e alle persone che risiedono giorno e notte presso i Centri dell'Opus Dei, l'Ordinario della Prelatura può, per giusta causa, concedere dispensa dall'obbligo di rispettare il giorno festivo, o quello di penitenza, o conmutarlo con qualche altra pia opera.

95 Oltre alle feste del Signore, della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, i fedeli della Prelatura festeggiano con speciale devozione la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, Dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e degli Apostoli Pietro, Paolo e Giovanni; degli altri Apostoli ed Evangelisti; il due ottobre, festività degli Angeli Custodi, e il quattordici febbraio. Queste ultime due date siano per l'Opus Dei giorni di ringraziamento.

CAPITOLO II **FORMAZIONE DOTTRINALE RELIGIOSA**

96 Sotto l'aspetto dottrinale religioso, la formazione che viene impartita ai fedeli della Prelatura, intende fornire loro una profonda conoscenza della Fede cattolica e del Magistero ecclesiastico, alimento invero necessario della loro vita spirituale e apostolica, affinché vi siano in ogni

ambito della società persone intellettualmente preparate che, con semplicità, nelle circostanze ordinarie della vita quotidiana e del lavoro, con l'esempio e con le parole esercitino un efficace apostolato di evangelizzazione e di catechesi.

97 In ogni circoscrizione regionale siano eretti dal Vicario Regionae con l'assenso del suo Consiglio e con la conferma del Prelato, secondo le necessità, Centri di Studio per tutti i fedeli di ciascuna Regione, affinché sia adeguatamente offerta a tutti una profonda e assidua formazione dottrinale religiosa per sostenere la vita spirituale e raggiungere il fine apostolico proprio della Prelatura.

98 Il Prelato inoltre, sentito il suo Consiglio, può erigere Centri di Studio Interregionali, da lui stesso dipendenti, perché in essi vengano formati fedeli della Prelatura scelti dallo stesso Prelato o direttamente, o su proposta Dei Vicari delle rispettive circoscrizioni. Questi Centri possono essere specialmente destinati a fedeli, sacerdoti o laici, da preparare per assolvere incarichi di formazione nelle diverse Regioni.

99 §1. La formazione dottrinale religiosa, soprattutto per quanto riguarda le discipline filosofiche e teologiche sarà impartita da professori dei Centri di Studio Regionali o Interregionali che vengono eretti a questo fine, e che sono diversi per gli uomini e per le donne.

§2. I programmi ciclici saranno organizzati in modo tale che la formazione sia impartita in maniera continua e possa essere completata senza che ciascun fedele debba risentirne nel compimento Dei propri doveri professionali e familiari.

100 §1. I fedeli della Prelatura possono completare il tempo della formazione fuori dei Centri di Studio giuridicamente eretti, se, considerate le circostanze, sentito il proprio Consiglio, il Vicario Regionale così disponga.

§2. Durante questo tempo, ricevono la formazione da uno o più professori designati dal Vicario Regionale.

§3. Essi comunque devono poi sostenere un esame in un Centro giuridicamente eretto.

101 §1. Tutti i Numerari, nonché quegli Aggregati le cui personali circostanze lo consiglino, realizzino integralmente gli studi del biennio filosofico e del quadriennio teologico.

§2. Ogni anno del biennio e del quadriennio viene diviso in due corsi semestrali, la cui durata e numero di ore dedicate alle lezioni deve equivalere a quelli Dei corsi semestrali delle Pontificie Università degli Studi Romane, anche i programmi devono avere la stessa ampiezza di quelli svolti in queste stesse Università degli Studi.

§3. Ciascun alunno dedichi allo svolgimento Dei dodici corsi semestrali, di cui ai §§ precedenti, il numero di anni necessari a seconda delle circostanze sue personali e del suo lavoro professionale.

§4. Per le Numerarie Ausiliari, i Centri di Studio approntano corsi di formazione filosofica e teologica adeguati alle loro personali circostanze. Tali corsi non devono necessariamente comprendere integralmente il corso filosofico-teologico.

§5. Per gli altri fedeli della Prelatura la formazione dottrinale abbraccia anche un'adeguata formazione dottrinale religiosa, che li renda idonei ad esercitare il loro apostolato.

102 §1. Per i Numerari destinati al sacerdozio vi sono speciali Centri di Studio eretti dal Prelato, nei quali comunque devono sempre abitare anche altri Numerari che non diverranno sacerdoti, che ricevono la propria formazione e vivono assieme ai primi, poiché per tutti si richiede una sola e identica formazione spirituale.

§2. Tuttavia dopo questo tirocinio sufficientemente lungo nei Centri di Studio, durante un solo anno di studi di sacra teologia, i candidati al sacerdozio risiedono in un Centro speciale destinato solamente a loro.

§3. Per quanto riguarda gli Aggregati che vengono formati per ricevere il sacerdozio, si possono applicare le stesse norme, 'congrua congruis referendo'.

103 Gli studi di filosofia razionale e di teologia e la formazione degli alunni in queste discipline siano trattate dai professori in tutto secondo il criterio, la dottrina e i principi del Dottore Angelico: vi si

attengano santamente secondo le norme che il Magistero dei Concili e della Santa Sede hanno dato e daranno.

104 Per tutti coloro che successivamente siano destinati al sacerdozio, gli studi di cui al n. 101, a norma del diritto e delle istruzioni della Santa Sede, devono essere resi pubblici.

105 Tutti i sacerdoti della Prelatura è conveniente che siano forniti della laurea dottorale in una disciplina ecclesiastica.

106 §1. Tutti coloro che desiderano incorporarsi alla Prelatura, dal momento in cui chiedono l'ammissione, è necessario che ricevano una formazione dottrinale religiosa, chiamata previa, presa che sia loro concessa l'incorporazione.

§2. Dopo l'incorporazione sono tenuti a completare gli studi di cui al n. 97. A questo fine frequenteranno corsi organizzati per gruppi omogenei, e assisteranno a riunioni, conferenze, ed altre attività simili.

107 Ultimati i rispettivi studi di formazione dottrinale religiosa, che ricevono dopo l'incorporazione alla Prelatura, tutti continueranno la propria formazione in maniera permanente e per tutta la vita secondo un criterio ciclico di ripasso e di aggiornamento alle più recenti acquisizioni, in modo da rendere sempre più profonda la loro formazione dottrinale.

108 Per i Cooperatori cattolici e anche per gli altri Cooperatori che desiderano conoscere la dottrina della Chiesa Cattolica, si organizzino corsi, riunioni, ed altre attività simili sul dogma, sulla morale, sull'ascetica cristiana, così che essi acquistino o migliorino la propria formazione dottrinale.

109 L'Opus Dei non ha alcuna propria dottrina o scuola corporativa e questioni teologiche o filosofiche che la Chiesa lascia alla libera opinione Dei fedeli: i fedeli della Prelatura, entro i limiti stabiliti dalla Gerarchia ecclesiastica, che custodisce il deposito della fede, godono della stessa libertà degli altri fedeli cattolici.

COPITOLO III APOSTOLATO

110 La Prelatura dà sollecitamente ai suoi fedeli un'adeguata formazione apostolica e la necessaria assistenza pastorale per svolgere un profondo lavoro di evangelizzazione e catechesi, in modo che nella vita di tutti e singoli si realizzi costantemente il dovere e il diritto dei cristiani di esercitare l'apostolato.

111 I fedeli della Prelatura nell'apostolato ricordino sempre che:
1° lo zelo che ci infiamma cerca soltanto questo, e cioè di condurre come per mano tutti con Pietro a Gesù per mezzo di Maria;
2° siamo fatti per la moltitudine. Non vi è dunque nessun'anima che non vogliamo amare e aiutare, facendoci tutto per tutti (cfr. I Cor. IX, 22). Non possiamo vivere ignorando le preoccupazioni e le necessità di tutti gli uomini, perché la nostra sollecitudine abbraccia tutte le anime: conducendo una vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col. 111, 3), dobbiamo essere come il fermento nella massa della società umana nascosto e mescolato con essa, finché sia tutta lievitata 18 (cfr. Mt. XIII, 33).

112 I fedeli della Prelatura si propongono, sempre e sopra ogni altra cosa, di tradurre in pratica il proprio fine personale di santificazione e di apostolato compiendo fedelmente le norme ascetiche, formative e disciplinari dell'Opus Dei, dalle quali sono aiutati, nello sforzo di compiere con perfezione i propri compiti professionali, familiari e sociali, offrendo così una testimonianza di senso cristiano della vita e diffondendo l'annuncio di Cristo in tutti gli ambiti della società, non esclusi quelli in cui difficilmente può arrivare l'ordinario lavoro apostolico di sacerdoti e religiosi.

113 I fedeli della Prelatura, convinti che il loro specifico apostolato procede dalla propria vita interiore e dall'amore per il lavoro umano, che devono fondersi e compenetrarsi in unità di vita, si sforzino specialmente di santificare il loro lavoro e di realizzarlo con la massima perfezione umana possibile, lo ordinino secondo la divina volontà e lo dirigano alla salvezza delle anime, a cominciare proprio da quella dei loro colleghi di professione. Perciò la loro azione apostolica non ha un modo uniforme o esclusivo di manifestarsi, poiché si radica nella stessa varietà di circostanze che il lavoro umano porta con sé.

114 Oltre all'apostolato della testimonianza e dell'esempio manifestato, attraverso la conveniente personale vita di unione con Dio, i fedeli della Prelatura devono sforzarsi anche di parlare di Dio apertamente, diffondendo la verità con carità in un costante apostolato dottrinale e catechetico, adeguato alle specifiche circostanze personali di coloro coi quali lavorano e vivono.

115 L'apostolato dei fedeli della Prelatura si rivolge a tutti gli uomini, senza distinzione di razza, nazione o condizione sociale, affinché i cristiani siano invitati, siano formati e aiutati per rispondere alla vocazione universale alla santità nell'esercizio della loro professione e nel compimento dei doveri del proprio stato, e affinché anche coloro che non conoscono ancora Cristo ricevano la testimonianza di Lui con l'esempio e le parole, e si dispongano così a ricevere la grazia della fede.

116 Per la loro divina vocazione, i fedeli della Prelatura si impegnano a elevare all'ordine soprannaturale lo spirito di servizio verso gli uomini e verso la società, con cui ogni lavoro professionale deve essere esercitato. Avranno continuamente dinanzi agli occhi la fecondità dell'apostolato con persone di condizione intellettuale, che a motivo della dottrina di cui sono ricchi, o per gli incarichi che svolgono, o per la dignità di cui sono insigniti, hanno grande importanza per il servizio da prestare alla società civile: e perciò i fedeli della Prelatura si impegneranno con tutte le forze perché anche quelle persone aderiscano alla dottrina e ai precetti di Cristo Signore e li mettano in pratica.

117 I fedeli della Prelatura che, per rendere l'apostolato più efficace, cercheranno di dare un esempio cristiano nell'esercizio del lavoro professionale proprio di ciascuno nonché nel proprio ambito familiare, culturale e sociale, eserciteranno il loro personale apostolato soprattutto tra i propri pari, attraverso soprattutto l'amicizia e la mutua confidenza. Tutti noi siamo amici - *Vi ho chiamato amici* (Gv. XV,15) anzi figli dello stesso Padre e pertanto fratelli in Cristo e di Cristo: peculiare mezzo di apostolato dei fedeli della Prelatura, dunque, è l'amicizia e l'assiduo rapporto con i collaboratori, senza tuttavia che per questo si costituiscano speciali associazioni con attività esterne di tipo religioso.

118 Un'altra nota particolare che caratterizza il lavoro apostolico della Prelatura è l'amore per la libertà personale di tutti gli uomini con un accuratissimo rispetto per la libertà delle coscienze e con il desiderio di convivere con tutti. Da questo spirito i fedeli sono condotti a coltivare sempre una sincera carità verso coloro che seguono Cristo, poiché lavorano per Lui; e ad amare anche quelli che non seguono ancora Cristo, apprezzando rettamente anche i loro sentimenti, e cercando con l'esempio e la dottrina di attrarli al Signore.

119 La Prelatura chiede ai suoi fedeli un'intensa e costante azione apostolica personale, da esercitarsi nello stesso lavoro e nell'ambito sociale propri di ciascuno, libera e responsabile, pienamente imbevuta di spontaneità, che sia frutto dell'azione della grazia e che si accomodi fedelmente alla fede e alla morale cristiane e al Magistero della Chiesa.

120 In questa continua azione di apostolato personale i fedeli della Prelatura adoperano anche, secondo la capacità di ciascuno, quei mezzi e quelle iniziative che sono usuali nella società civile, cioè Circoli di studio, riunioni, frequenti incontri, sessioni, conferenze, corsi di studio, ed altre attività simili in maniera consona ai diversi ambiti civili nei quali essi vivono.

121 §1. Oltre all'apostolato personale, che la Prelatura promuove nei suoi fedeli e al quale certamente spetta un posto principale, la Prelatura in quanto tale, presta una specifica assistenza pastorale a lavori e iniziative di indole civile e professionale, non confessionali, che perseguono fini educativi, assistenziali, ecc.

§2. L'Ordinario della Prelatura, mosso dalla necessità di adempiere la sua specifica missione, e per mettere nel miglior modo in pratica il fine proprio della Prelatura, sceglie con la massima cura coloro che devono assumere l'incarico di cappellani e di insegnanti di religione, sia nelle iniziative promosse dall'Opus Dei in quanto tale, sia in quelle avviate dai fedeli della Prelatura assieme ad altri e per le quali richiedono all'Opus Dei l'aiuto spirituale. Nel nominare questi cappellani e insegnanti di religione, l'Ordinario della Prelatura non ometta mai di sentire il suo Consiglio, e dopo aver così fatto le nomine, le comunichi opportunamente all'Ordinario del luogo.

122 La Prelatura non si fa mai carico degli aspetti tecnici ed economici delle iniziative di cui al n. 121, e non ne risponde; questi, infatti spettano ai loro proprietari e gestori, che si servono di beni e di ricavati del proprio lavoro o di altri mezzi ottenuti o da ottenere, parimenti civili. Ordinariamente la Prelatura non è proprietaria di strumenti materiali delle iniziative la cui cura spirituale accetta.

123 Il ruolo della Prelatura nelle iniziative di cui al numero precedente consiste nella loro animazione cristiana, attraverso gli opportuni mezzi di orientamento e di formazione dottrinale e spirituale, nonché attraverso l'adeguata assistenza pastorale, rispettando, naturalmente, con cura la legittima libertà di coscienza degli alunni, dei residenti, e di tutti gli altri. Per esercitare questa cura per ciascuna iniziativa apostolica, si erigerà un Centro dell'Opus Dei, con la previa venia dell'Ordinario del luogo, meglio se data per iscritto.

124 Se un fedele della Prelatura, a richiesta dell'Ordinario del luogo, e fatta salva la disciplina della Prelatura, presta un aiuto direttamente alle attività diocesane, è sua responsabilità svolgere tali lavori *ad nutum* dell'Ordinario, e secondo la sua mente, e solo a lui rende conto del lavoro svolto.

TITOLO IV GOVERNO DELLA PRELATURA

CAPITOLO I IL GOVERNO IN GENERE

125 §1. Il governo della Prelatura è affidato al Prelato, che è aiutato dai suoi Vicari e Consigli secondo le norme del diritto universale e di questo Codice.

§2. La giurisdizione di cui gode il Prelato è piena sia nel foro esterno che in quello interno nei riguardi dei sacerdoti incardinati alla Prelatura; invece nei riguardi dei laici incorporati alla Prelatura questa giurisdizione si estende solo a ciò che riguarda il fine peculiare della stessa Prelatura.

§3. La potestà del Prelato, sia riguardo ai chierici che ai laici, viene esercitata a norma del diritto universale e di questo Codice.

§4. Secondo il diritto col nome di Ordinari della Prelatura si intendono e sono il Prelato e coloro che godono nella stessa di generale potestà esecutiva ordinaria, cioè i Vicari costituiti per il governo sia generale che regionale della Prelatura.

126 La Prelatura è suddivisa in circoscrizioni regionali, ognuna delle quali è governata da un Vicario, chiamato Consigliere Regionale, il quale è assistito dai rispettivi Consigli.

127 Eccetto l'ufficio di Prelato, che è a vita, tutte le altre cariche sono temporanee; è ammesso però il rinnovo della nomina per le stesse persone.

128 Tutta la Prelatura e le sue parti sono legittimamente rappresentate solo dal Prelato o dai suoi delegati, anche in tutti i negozi giuridici; nel caso poi che la carica di Prelato sia vacante o impedita, da colui che assume il governo a norma del n. 149 §§1 e 4; inoltre ciascuna delle circoscrizioni regionali dell'Opus Dei, anche dal proprio Vicario.

129 §1. La Prelatura e le sue circoscrizioni aventi personalità giuridica acquistano, possiedono, amministrano e alienano beni temporali a norma del diritto, secondo le prescrizioni del Prelato.

§2. Di tutti i beni, qualunque sia la loro provenienza, che si possono ascrivere alla Prelatura, si devono ritenere veramente ecclesiastici a norma del diritto soltanto quelli che di fatto siano stati ascritti alla Prelatura da parte del Prelato.

§3. La Prelatura o le circoscrizioni di cui al §1 rispondono delle obbligazioni che hanno rispettivamente contratto, e osservano sempre fedelmente le legittime leggi civili della regione o nazione di cui si tratti, agendo nei termini da queste stabiliti.

CAPITOLO II IL GOVERNO CENTRALE

130 §1. Il Prelato, internamente denominato Padre, e il cui ufficio è a vita, viene eletto, escluso il compromesso, dal Congresso Generale Elettivo, convocato all'uopo; l'elezione richiede la conferma del Romano Pontefice.

§2. Il Congresso Generale è costituito dai Congressisti, denominati anche membri del Congresso. Sono Congressisti quei sacerdoti o laici uomini, di almeno trentadue anni, e incorporati definitivamente alla Prelatura da almeno nove anni, che vengono nominati a vita dal Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio, tra i fedeli delle diverse nazioni o regioni in cui l'Opus Dei esercita il suo lavoro apostolico, sentiti anche la Commissione Regionale e i Congressisti della rispettiva Regione.

§3. Il Congresso, prima di poter procedere secondo il diritto all'elezione del Prelato, deve richiedere e ricevere da tutti e singoli i membri del Consiglio Centrale di cui al n. 146, le proposte circa il nome o i nomi di colui o di coloro che ritengano più degni o più adatti al supremo ufficio della Prelatura.

§4. Una volta avvenuta nel modo dovuto l'accettazione da parte dell'eletto, egli deve richiedere la conferma dell'elezione al Romano Pontefice, o direttamente, o attraverso un'altra persona.

131 Perchè una persona possa essere eletto Prelato si richiede:

- 1° che sia un sacerdote membro del Congresso Generale, incorporato alla Prelatura da almeno dieci anni, e ordinato sacerdote da almeno cinque anni, figlio di un matrimonio legittimo, che goda di buona fama, e abbia almeno quaranta anni;
- 2° che risplenda inoltre per prudenza, pietà, amore esemplare e obbedienza verso la Chiesa e il suo Magistero, per devozione verso l'Opus Dei, per carità verso i fedeli della Prelatura, per zelo verso il prossimo;
- 3° che sia fornito di speciale cultura anche profana, di una laurea dottorale in una disciplina ecclesiastica, e di ogni altra qualità necessaria.

132 §1. Il Prelato, poichè è a capo con la sua autorità dei fedeli affidati alla sua cura, per cui può essere denominato anche *Presidente Generale*, conviene che eccella tra le altre virtù e qualità, in particolare in quelle che sono proprie dell'Opus Dei e che derivano dal suo spirito.

§2. Nell'esercizio del compito pastorale, il Prelato deve curare specialmente che tutto il diritto che regge l'Opus Dei e tutte le sue legittime consuetudini siano attentamente osservate e deve promuovere

fedelmente l'esecuzione delle disposizioni della Santa Sede riguardanti la Prelatura,

§3. Sia dunque maestro e Padre per tutti i fedeli della Prelatura, li ami veramente nel cuore di Cristo, istruisca e rinsaldi tutti con grande carità, per tutti si adoperi e si sacrifichi volentieri.

§4. Curi in particolare che ai sacerdoti e ai laici a lui affidati siano offerti assiduamente e abbondantemente mezzi e aiuti spirituali e intellettuali, che sono necessari ad alimentare e rinvigorire la loro vita spirituale e a perseguire il loro peculiare fine apostolico.

§5. Manifesti la sua sollecitudine pastorale con consigli, suggerimenti, e anche con leggi, precetti e istruzioni, e se necessario con adeguate sanzioni; nonché con visite sia personali, sia per mezzo di altri da lui delegati, nelle circoscrizioni e nei Centri, nelle chiese della Prelatura o ad essa affidate, e circa le persone e le cose.

§6. Vi siano due Custodi o ammonitori che aiutino il Prelato per il suo bene spirituale e per la sua salute, i quali, tuttavia, non fanno parte del Consiglio Generale a questo titolo, Sono designati per un periodo di otto anni dallo stesso Prelato tra nove fedeli della Prelatura di cui al n. 13, presentati dal Consiglio Generale. Convivono nella stessa famiglia con il Prelato.

133 §1. Oltre al congresso Generale Elettivo, ogni otto anni si devono celebrare Congressi Generali ordinari convocati dal Prelato perché formulino giudizi sullo stato della Prelatura, e suggeriscano opportune norme sulla futura azione di governo. Il Congresso è presieduto dal Prelato o, per sua delega, dal dignior del Consiglio Generale.

§2. Bisogna convocare un Congresso Generale straordinario quando a giudizio del Prelato con voto deliberativo del suo Consiglio le circostanze lo richiedano; nonchè per designare o revocare il Vicario ausiliare o Vicepresidente a norma dei nn. 134 §2 e 137 §2.

§3. Per la Sezione Femminile vi sono pure Congressi Generali, tanto ordinari come straordinari, ma non Congressi elettivi. Questi Congressi sono presieduti dal Prelato, assistito dal Vicario ausiliare, se c'è, dal Vicario Segretario Generale e dal Sacerdote

Segretario Centrale. Le Congressiste sono nominate in modo uguale ai Congressisti.

§4. Sentita la Commissione permanente del suo Consiglio, di cui al n. 138 §2, il Prelato può convocare fedeli della Prelatura non Congressisti, periti in diverse materie, che partecipino al Congresso Generale in qualità di collaboratori, con voce ma senza voto; ciò vale anche per le donne, nella propria Sezione.

134 §1. Se il Prelato ritiene opportuna o conveniente, alla presenza di Dio, la designazione di un Vicario ausiliare, a norma del n. 135, liberamente, sentito il suo Consiglio, può nominarlo. Il plenum del Consiglio Generale potrà anche suggerire sinceramente al Prelato l'opportunità della designazione di un Vicario ausiliare che possa aiutarlo nel governo per otto anni. Il Prelato, in assenza di gravi inconvenienti, segua di buon grado il parere del Consiglio.

§2. Ove sembri che il Prelato abbia bisogno del Vicario ausiliare di cui al n. 136, allora il plenum del Consiglio, dopo un'approfondita considerazione fatta alla presenza di Dio, potrà convocare il Congresso, al quale esclusivamente è riservata la designazione di questo Vicario ausiliare a norma del n. 136. Perché il Consiglio possa giuridicamente convocare il Congresso a tale scopo, si richiede una delibera formale nella quale due terzi del plenum del Consiglio e uno Dei Custodi richiedano la suddetta nomina. Allora il Vicario Segretario Generale è tenuto a convocare un Congresso Generale straordinario, che sarà da lui stesso presieduto,

§3. Al Vicario ausiliare sono richieste le stesse qualità del Prelato, eccettuata l'età.

135 Il Vicario ausiliare, se il Prelato è abile, lo aiuta, e lo supplisce quando assente o impedito: non ha altre facoltà se non quelle che il Prelato gli delegherà, o abitualmente o in casi determinati. Di tutto ciò che farà, renderà fedelmente conto al Prelato.

136 §1. Se il Prelato per vecchiaia, malattia o altra gravissima causa, sembra diventare certamente incapace di governare, anche aiutato dall'ordinario Vicario ausiliare di cui al n. 135, a tal punto che il prosieguo del suo governo diventerebbe praticamente dannoso alla Prelatura, allora il Congresso può eleggere un Vicario ausiliare a cui vengono trasferiti

tutti i diritti e gli obblighi del Prelato, eccetto il titolo; l'eletto deve chiedere, egli stesso o attraverso un'altra persona, la conferma dell'elezione alla Santa Sede.

§2. Il giudizio sull'esistenza e la gravità delle cause per designare questo Vicario ausiliare, e se è il caso la sua elezione, o, al contrario, il giudizio sull'opportunità di designare un Vicario ausiliare ordinario, o di cambiarlo, se verazente ciò sembrasse sufficiente, è riservato al Congresso che, con una maggioranza dei due terzi dei voti, avendo tutto ponderato, deve decidere cosa sia più conveniente per il bene della Prelatura.

137 §1. Il Vicario ausiliare ordinario è revocabile 'ad nutum' del Prelato. Opportunamente il Prelato, così come accade per la nomina, di cui al n. 134 §1, anche nella revoca potrà sentire il suo Consiglio Generale.

§2. Invece il Vicario ausiliare, che sostituisce il Prelato nel governo, dura fino al nuovo Congresso ordinario. Lo potrà tuttavia revocare un Congresso straordinario: e sia il Congresso ordinario sia quello straordinario, specialmente se le ragioni di sospensione del governo del Prelato non si possono ritenere necessariamente perpetue, potrà delegare al Plenum del Consiglio Generale la facoltà di reintegrare per unanimità morale nel governo il Prelato, dopo aver revocato il Vicario ausiliare; il che verrà comunicato alla Santa Sede.

138 §1. Per aiutare il Prelato nel dirigere e governare la Prelatura c'è il Consiglio Generale, che consta del Vicario ausiliare, se c'è, del Vicario Segretario Generale, del Vicario per la Sezione femminile, che si chiama Sacerdote Segretario Centrale, di almeno tre Vicesegretari, di almeno un Delegato per ciascuna Regione, del Prefetto degli Studi e dell'Amministratore Generale, che costituiscono il Plenum del Consiglio e sono chiamati Consultori.

§2. Il Prelato, il Vicario ausiliare, se c'è, il Segretario Generale, il Sacerdote Segretario Centrale e, secondo le necessità del caso, o uno dei Vicesegretari o il Prefetto degli Studi o l'Amministratore Generale, costituiscono la Commissione Permanente del Consiglio. Di questa Commissione possono far parte alcuni membri laici, per trattare questioni che non richiedono il carattere dell'Ordine sacro; ma il Vicario ausiliare, il Segretario Generale e il Segretario

Centrale, che sono anche Vicari del Prelato, saranno nominati sempre fra i sacerdoti.

§3. Al Consiglio Generale devono sempre essere ammessi, a norma del n. 139, quei Consultori che sono presenti. Possono essere invitati, a giudizio del Prelato, e, una volta invitati, devono assistere anche quelli che per ufficio sono assenti.

139 §1. Per risolvere le questioni, per le quali a norma del diritto si richiede un voto deliberativo del Consiglio Generale, si devono sempre invitare almeno quei Consultori che non sono assenti per ufficio: e per una valida decisione del Consiglio è necessario che siano presenti almeno cinque dei suoi membri. Qualora non sia possibile convocare cinque Consultori, o convocati non possano essere presenti, il Prelato e i presenti possono designare uno o più Congressisti, che sostituiscano per l'occasione gli assenti.

§2. Per le altre questioni il Consiglio competente è la Commissione permanente dello stesso Consiglio Generale.

140 §1. Per ricoprire le cariche del Consiglio Generale si deve provvedere in questo modo: il Prelato, non appena che la sua elezione sia stata confermata dal Romano Pontefice, raccoglie accuratamente le informazioni di cui, alla presenza di Dio, ritiene di aver bisogno, e quindi propone al Congresso per ordine, singolarmente, i nomi dei candidati ai diversi incarichi. Il Congresso, secondo il diritto universale, vota a scrutinio segreto ciascuno dei nomi proposti dal Prelato. Se un nome proposto non viene approvato dal Congresso, il Prelato deve proporre un altro, fino ad ottenere il risultato positivo dello scrutinio.

§2. Ogni otto anni tutti e singoli gli incarichi del governo generale, eccettuato il Prelato, devono essere sottoposti nella stessa maniera alla revisione del Congresso. Le stesse persone possono essere elette allo stesso o ad altro incarico senza limitazioni. E tuttavia di grande interesse che, normalmente, siano designati nel Consiglio Generale alcuni membri nuovi.

141 Quando, per una qualunque ragione canonica, si renda vacante l'incarico di un Consultore, il Prelato propone un candidato per l'incarico di Consultore al Consiglio Generale, il quale, con una sua votazione segreta, nella stessa maniera del Congresso Generale, potrà accettarlo o respingerlo. In tale occasione il

Prelato viene lasciato libero di autare alcuni incarichi tra i Consultori, se sembri opportuno, sentito il suo Consiglio.

142 Il Segretario Generale, il Sacerdote Segretario Centrale e l' Amministratore Generale devono essere membri del Congresso. Per gli altri incarichi del Consiglio Generale sono abilitati solo i fedeli della Prelatura di cui al n. 13. Devono risplendere fra gli altri per prudenza, cultura e devozione verso l' Opus Dei.

143 Benché l'incarico duri otto anni, i Consultori possono tuttavia, per giuste cause, e tutte le volte che lo richieda il maggior bene della Prelatura, essere rimossi dal Prelato, sentiti gli altri. E data anche facoltà a tutti di rinunciare all'incarico, ma la rinuncia non ha alcun effetto finché non sia accolta dal Prelato.

144 §1. Tra i Consultori il primo è il Segretario Generale. E sempre un sacerdote, viene dopo il Prelato, se non c'è Vicario ausiliare, e lo supplisce quando è assente, o in qualunque modo impedito. Inoltre aiuta specialmente il Prelato sia in ciò che riguarda il governo e le iniziative di tutta la Prelatura, sia in ciò che riguarda le questioni economiche, gode però solo di quelle facoltà che il Prelato gli avrà delegato o in modo abituale o 'ad casum'.

§2. Il Segretario Generale svolga e risolva, per quanto è possibile, le questioni secondo il criterio, la mente e la prassi del Prelato: perciò non potrà cambiare nulla di quanto il Prelato abbia fatto o prescritto, ma sarà sempre sommamente fedele al Prelato e al Consiglio

§3. Inoltre egli deve distribuire il lavoro fra i membri del Consiglio ed esigere loro il fedele compimento del loro ufficio.

145 §1. Per prestare aiuto specialmente nel governo della Sezione femminile dell' Opus Dei (cfr. n. 4 §3), c'è un Vicario, che si chiama Sacerdote Segretario Centrale.

§2. Viene dopo il Segretario Generale e gode di quelle facoltà che il Prelato gli avrà delegato o in modo abituale o 'ad casum'. Deve avere almeno quaranta anni.

146 §1. La Sezione femminile è governata dal Prelato con il Vicario ausiliare, se c'è, il Vicario Segretario Generale, il Vicario Segretario Centrale e dal Consiglio Centrale, che si chiama Assessorato Centrale, e nella Sezione femminile ha la stessa funzione del Consiglio Generale nella Sezione maschile.

§2. L'Assessorato Centrale consta della Segretaria Centrale, della Segretaria dell' Assessorato, di almeno tre Vicesegretarie, di almeno una Delegata di ogni Regione, della Direttrice degli Studi, della Direttrice delle Ausiliari e della Procuratrice Centrale.

§3. Per le cariche dell' Assessorato Centrale vengono fatte le nomine dal Prelato nel Congresso femminile, nello stesso modo in cui nel Congresso maschile vengono assegnate quelle del Consiglio Generale. La Segretaria Centrale e la Procuratrice siano scelte fra le Congressiste; alle altre cariche dell' Assessorato siano chiamate Numerarie di cui al n. 13.

147 §1. Per le questioni economiche il Prelato è assistito da un Consiglio da lui nominato, denominato Consulta Tecnica, che è presieduta dal Prelato o, per sua delega, dall' Amministratore Generale.

§2. I resoconti delle questioni economiche, firmati dall' Amministratore Generale, devono essere presentati al Prelato e al suo Consiglio almeno una volta l'anno.

§3. Vi è un Consiglio analogo per le questioni economiche della Sezione femminile.

148 §1. Senza che a motivo della carica facciano parte del Consiglio Generale, vi sono anche il Procuratore o *Agens precum*, che dev'essere sempre sacerdote, e che, per delega abituale del Prelato, rappresenta la Prelatura presso la Santa Sede; e il Sacerdote Direttore Spirituale, che è preposto, sotto la guida del Prelato e del Consiglio, alla direzione spirituale comune di tutti i fedeli della Prelatura.

§2. Il Direttore Spirituale aiuta il Presidente Generale nella cura da prestare agli Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo le facoltà abitualmente o *ad casum* delegategli dal Presidente.

§3. Il Procuratore e il Direttore Spirituale sono nominati per otto anni dal Prelato, sentito il suo Consiglio.

149 §1. Quando è vacante la carica di Prelato, il governo passa al Vicario ausiliare, se c'è; altrimenti al Segretario Generale o, dopo di lui, al Vicario Segretario Centrale; nel caso in cui manchino tutti questi, al sacerdote Congressista designato a maggioranza di voti da coloro che di diritto costituiscono la Commissione permanente del Consiglio Generale.

§2. Colui che assume il governo, è tenuto agli obblighi e gode della potestà del Prelato, con esclusione di ciò che per sua natura, o per diritto della Prelatura costituisce una eccezione. È tenuto a convocare il Congresso Generale elettivo entro un mese da quando la carica è rimasta vacante, in modo che si possa celebrare entro tre mesi dalla stessa vacanza, o, se per motivi di forza maggiore il Congresso non si può riunire entro i tempi stabiliti, non appena sia venuta a cessare la causa dell'impedimento.

§3. Nel periodo in cui è vacante la carica del Prelato, coloro che ricoprono incarichi di governo sia generale della Prelatura, sia nelle circoscrizioni, restano nell'esercizio dei loro compiti, finché, dopo l'elezione del nuovo Prelato, siano confermati in essi ovvero sostituiti.

§4. Quando il Prelato è impedito, bisogna procedere secondo le norme stabilite al §1; se invero, per la gravità delle circostanze, tali norme non potessero essere rispettate, si riuniscano i membri del Consiglio Generale che possono farlo, sotto la direzione del *dignior*, e designino un sacerdote, se possibile membro del Congresso, che assuma *ad interim* il governo della Prelatura.

CAPITOLO III GOVERNO REGIONALE E LOCALE

150 Spetta al Prelato, con il consenso del suo Consiglio erigere, mutare, definire diversamente, e anche sopprimere le circoscrizioni regionali, che sono denominate Regioni o Quasi-Regioni.

151 §1. Al governo di ciascuna Regione è preposto un Vicario, denominato Consigliere Regionale, che è nominato dal Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio; il Consigliere è assistito da un Consiglio, denominato Commissione Regionale, composta fino a dodici membri, designati tra i fedeli della Prelatura di cui al n. 13, parimenti nominati dal Prelato, sentito il

suo Consiglio, il cui consenso è richiesto nei casi di cui ai nn. 157 §1 e 159.

§2. Tra i membri della Commissione riveste un ruolo particolare il Difensore, il cui compito consiste nel garantire il compimento delle norme di questo Codice.

152 §1. Quando non vi sono tutti gli elementi necessari per costituire nuove Regioni, possono essere erette anche Quasi-Regioni dal Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio. Queste sono governate da Vicari, che sono equiparati di diritto ai Vicari Regionali.

§2. Il Prelato può anche, sentito il suo Consiglio, erigere Delegazioni dipendenti direttamente da lui, conferendo al Vicario delegato quelle facoltà che riterrà opportuno affidargli, a seconda dei casi, sempre, comunque, entro i limiti delle facoltà dei Consiglieri Regionali.

153 Per assicurare la migliore cura del lavoro apostolico in qualche circoscrizione, il Prelato, sentito il suo Consiglio e quanti sono interessati, può erigere Delegazioni dipendenti dalla Commissione di quella circoscrizione, a ciascuna delle quali sia preposto un Vicario delegato, con un proprio Consiglio, fornito delle opportune facoltà.

154 Regioni, Quasi-Regioni e Delegazioni dipendenti dal Prelato acquisiscono personalità giuridica all'atto della loro erezione. Le Delegazioni costituite in una circoscrizione regionale possono essere dotate di personalità giuridica nel decreto di erezione.

155 Le Circoscrizioni fornite di personalità giuridica, di cui al n. 154, sono rappresentate, per quanto concerne i negozi giuridici e, in genere, qualsiasi questione, oltre che dal Prelato e dai suoi delegati, esclusivamente dai rispettivi Vicari, che possono agire direttamente o attraverso altri forniti dell'opportuno mandato.

156 §1. Le cariche regionali sono conferite dal Prelato, sentito il suo Consiglio, eccettuati tuttavia il Consigliere, il Sacerdote Segretario della Regione e l'Amministratore Regionale, che devono essere nominati a norma dei nn. 151, 157 §1 e 159, e durano un quinquennio, a seno che per tutti o per alcuni membri

della Commissione il tempo dell'incarico sia prorogato a otto anni. Per i Delegati Regionali vale quanto prescritto al n. 140 §§1 e 2.

§2. Le cariche della Commissione nelle Quasi-Regioni e nelle Delegazioni sono conferite dal Prelato, sentito il suo Consiglio.

157 §1. Nelle singole Regioni, a nome e in vece del Prelato e sempre secondo la sua mente, il rispettivo Vicario Consigliere Regionale con un altro sacerdote, denominato Sacerdote Segretario Regionale, nominato dal Prelato con voto deliberativo del suo Consiglio e sentito l'Assessorato Centrale, governano la Sezione femminile, assieme al Consiglio regionale femminile, chiamato Assessorato Regionale, che svolge nella Sezione femminile la stessa funzione della Commissione Regionale nella Sezione maschile.

§2. L'Assessorato Regionale può constare fino a dodici membri, scelti tra le Numerarie di cui al n. 13; è nominato dal Prelato, sentito l'Assessorato Centrale, il cui consenso è richiesto per gli incarichi della Segretaria Regionale e della Procuratrice Regionale,

§3. Le cariche dell'Assessorato nelle Quasi-Regioni e Delegazione (no conferite dal Prelato, sentito l'Assessorato Centrale.

158 Qualora in una Regione vi sia un impedimento che renda impossibile la comunicazione con il Prelato e il suo Consiglio, e, durante tale impossibilità venga meno un membro della Commissione, la stessa Commissione eleggerà a maggioranza di voti un Numerario per quell'incarico. Qualora venissero meno più di tre membri della Commissione, o la stessa Commissione, essendo scaduto il tempo del proprio mandato, dovesse essere rinnovata, saranno designati per i vari incarichi dei Numerari eletti a maggioranza di voti da una speciale assemblea costituita da tutti i Congressisti della Regione non impediti e da tutti i membri della Commissione, e tale assemblea sarà presieduta dal Congressista più anziano per ordine di precedenza. Nell'ipotesi che, per qualunque ragione, non possano essere presenti all'assemblea almeno tre Congressisti, dovranno essere convocati anche tre Numerari tra quelli di cui al n. 13, i più anziani della Regione in ordine di precedenza, non impediti: in caso di assenza di Congressisti, presiederà il più anziano tra i presenti, in ordine di precedenza. Il presidente dell'assemblea dirimerà i casi di parità di suffragi.

159 §1. In ciascuna Regione, per le questioni economiche, il Vicario Regionale è assistito da un Consiglio economico, denominato Consulta Tecnica, i cui membri sono designati dallo stesso Vicario, e che è presieduta dall'Amministratore Regionale, nominato dal Prelato, con voto deliberativo del proprio Consiglio.

§2. Vi è una Consulta simile per le questioni economiche della Sezione femminile.

160 In ogni circoscrizione, senza che a motivo della carica appartenga alla Commissione, vi è un Sacerdote Direttore Spirituale Regionale, per promuovere, sotto la guida del Consigliere, la vita spirituale di tutti i fedeli della Prelatura. Aiuta, inoltre, il Consigliere nella cura spirituale da prestare agli Aggregati e ai Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, secondo le facoltà abitualmente o *ad casum* delegategli dal Consigliere. Viene nominato dal Prelato per un quinquennio, sentiti il Consigliere e il Difensore della Regione.

161 §1. Nelle singole circoscrizioni si erigano Centri, come stabilito nel n. 177.

§2. Il governo locale è costituito dal Direttore col proprio Consiglio. Le cariche durano un triennio, e sono conferite dal Consigliere, sentito il suo Consiglio.

§3. Il concetto di Centro, in questo Codice, è piuttosto personale che territoriale, e piuttosto regionale che locale.

§4. Perché possa esservi una adeguata cura dei fedeli della Prelatura, allo stesso Centro possono essere ascritti fedeli, o anche gruppi di fedeli, sia che vivano nella stessa città, sia che vivano in diverse città o diocesi.

§5. Nella Prelatura pertanto vi sono Centri autonomi e Centri dipendenti da altri, perché non ancora canonicamente eretti.

CAPITOLO IV ASSEMBLEE REGIONALI

162 Per una più intensa formazione dei fedeli della Prelatura e per il migliore sviluppo dell'azione apostolica, ogni dieci anni, nelle singole Regioni si svolgono Assemblee secondo l'abitudine, nelle quali si

approfondiscano le esperienze fatte nel periodo trascorso.

163 Oltre alle Assemblee ordinarie, se ne possono celebrare anche di straordinarie, in una o in più circoscrizioni, tutte le volte che il Prelato, sentito il Consiglio Generale e la Commissione Regionale, lo ritenga conveniente.

164 L'Assemblea per mandato del Prelato è convocata dal Vicario della circoscrizione, che designa il luogo e il tempo della riunione almeno con tre mesi di anticipo sullo svolgimento.

165 Le Assemblee sono presiedute dal Prelato o da un suo delegato, assistito dal Vicario e dal delegato della circoscrizione. Segretario è il più giovane laico presente.

166 §1. All'Assemblea devono intervenire di ogni circoscrizione:
1° tutti coloro che ricoprono o hanno ricoperto un incarico nella Commissione;
2° tutti i Congressisti ascritti alla circoscrizione;
3° tutti i sacerdoti e gli altri fedeli della Prelatura della stessa Regione che sono annoverati tra coloro di cui al n. 13;
4° i direttori Dei Centri di Studio;
5° inoltre Direttori locali designati dal Prelato.

§2. Possono essere convocati all'Assemblea altri fedeli della Prelatura periti in diverse materie perchè vi partecipino come collaboratori.

167 §1. Bisogna promuovere la più ampia partecipazione di tutti i fedeli della Prelatura alle Assemblee, richiedendo loro comunicazioni, note di esperienza, ed altre simili.

§2. Per la stessa ragione, se le circostanze lo consigliano, vi possono essere più gruppi, in diverse sedi, perchè si raggiunga una maggiore efficacia di tali Assemblee.

§3. Note o schede di esperienza possono essere richieste anche ai Cooperatori dell'Opus Dei, anche non cattolici, che facciano suggerimenti per lo studio dei temi di lavoro.

168 Tutti coloro che sono convocati all'Assemblea, inviino al segretario, con almeno un mese di anticipo, le note, schede, avvertimenti, ecc. che sembri loro conveniente; sulla base di questi scritti e di tutte le proposte trasmesse all'Assemblea (n. 167), una commissione nominata dal presidente, prepari un elenco di questioni da sottoporre ai partecipanti.

169 Le conclusioni dell'Assemblea non hanno forza precettiva fino a quando non abbiano ricevuto l'approvazione del Prelato, sentito il suo Consiglio, a meno che per la natura della materia non sia richiesto voto deliberativo del Consiglio stesso. Lo stesso Prelato darà le opportune istruzioni per mezzo dei normali organi di direzione.

170 Le Assemblee della Sezione femminile si celebrino, *congrua congruis referendo*, secondo le norme date nel numero 162 e seguenti.

CAPITOLO V RELAZIONI CON I VESCOVI DIOCESANI

171 La Prelatura Opus Dei è sottoposta immediatamente e direttamente alla Santa Sede, che ha approvato il suo spirito e il suo fine e che protegge e sostiene il suo regime e la sua disciplina per il bene della Chiesa universale.

172 §1. Tutti i fedeli della Prelatura sono tenuti a obbedire umile in tutto al Romano Pontefice: questo dovere di obbedienza vincola tutti i fedeli in maniera forte e dolce.

§2. Essi sono anche sottomessi agli Ordinari del luogo a norma del diritto universale, nella stessa maniera degli altri cattolici della propria diocesi, secondo le prescrizioni di questo Codice.

173 §1. Spetta al Prelato far eseguire sollecitamente tutti i decreti, rescritti e le altre disposizioni della Santa Sede che riguardino la Prelatura e offrire alla stessa Santa Sede le opportune relazioni, a norma del diritto, sullo stato della Prelatura e sulla sua attività apostolica.

§2. lo stesso Prelato curerà, anche perchè lo spirito dell'Opus Dei coltiva col più grande amore la filiale unione con il Romano Pontefice, Vicario di Cristo, che i

documenti del Magistero e gli atti riguardanti tutta la Chiesa siano accuratamente conosciuti da tutti i fedeli della Prelatura e che essi diffondano la loro dottrina.

174 §1. Tutto il lavoro apostolico che la Prelatura svolge, secondo la propria natura e il proprio fine, contribuisce al bene delle singole Chiese locali, e la Prelatura mantiene sempre le debite relazioni con l'autorità ecclesiastica territoriale.

§2. Il Prelato curi inoltre che, nelle singole circoscrizioni, il Vicario competente, direttamente o attraverso altri a suo nome, mantenga abituali relazioni coi Vescovi nelle cui diocesi risiedano fedeli della Prelatura, e soprattutto che conferisca frequentemente con i Vescovi dei luoghi in cui l'Opus Dei ha Centri eretti, nonché con quanti hanno incarichi direttivi nella rispettiva Conferenza Episcopale, per ricevere dagli stessi Vescovi le indicazioni che i fedeli della Prelatura mettano in pratica con animo filiale (cfr. n. 176).

175 Oltre alle preghiere che ogni giorno i fedeli della Prelatura sono tenuti a recitare per il Romano Pontefice e per il Vescovo diocesano e per le loro intenzioni, dimostreranno loro la massima riverenza e amore, che cerchino anche di ravvivare in tutti.

176 In tutte le circoscrizioni le autorità della Prelatura curino che i suoi fedeli conoscano bene le direttive pastorali emanate dalla competente Autorità ecclesiastica territoriale o dalla Conferenza Episcopale, dal Vescovo diocesano, ecc. affinché ciascuno, secondo le sue circostanze personali, familiari e professionali, possa metterle in pratica e cooperare ad esse.

177 §1. Perché in una diocesi cominci il lavoro apostolico della Prelatura, mediante l'erezione canonica del primo Centro, dal quale possa essere esercitato l'apostolato collettivo, deve prima essere informato l'Ordinario del luogo, del quale è richiesta la venia, meglio se data per iscritto.

§2. Ogni volta che lo sviluppo del lavoro consigli l'erezione nella diocesi di altri Centri, occorre sempre procedere a norma del paragrafo precedente.

§3. Il semplice cambio di domicilio di un Centro della Prelatura, entro i confini della stessa città, se il Centro non ha una chiesa annessa, deve essere

coeunicato per iscritto all'Ordinario del luogo, anche se non richiede una nuova venia.

178 §1. L'erezione di un Centro porta con sé la potestà di erigere un altro Centro delle fedeli della Prelatura che si occupano dell'Amministrazione del predetto Centro, di modo che di diritto e di fatto vi siano due Centri in ciascun domicilio dell'Opus Dei (cfr. n. 8 §2).

§2. Porta parimenti con sé la facoltà di avere un oratorio ad uso dei fedeli della Prelatura e di altri, in ciascun Centro, a norma del diritto, di riservarvi il SS.mo Sacramento e di svolgervi le funzioni opportune per il lavoro apostolico. Negli oratori si deve fare l'esposizione solenne del SS.mo Sacramento almeno la notte del primo venerdì di ciascun mese.

§3. L'Ordinario della Prelatura può concedere che i sacerdoti, per giusta causa celebrino la Santa Messa due volte in un giorno e anche tre volte nei giorni di domenica e di festa di precetto, quando la necessità pastorale lo richieda affinché soddisfino le necessità non solo dei fedeli della Prelatura, ma anche per quanto è possibile di altri fedeli della diocesi.

179 Il Vescovo diocesano ha diritto a visitare tutti i Centri della Prelatura canonicamente eretti (cfr. n. 177) per quanto concerne la chiesa, la sagrestia e la sede del Sacramento della Penitenza.

180 Per erigere chiese della Prelatura o, quando è il caso, affidare ad essa chiese già esistenti nella diocesi, si faccia in ciascun caso l'opportuna convenzione, a norma del diritto, tra il Vescovo diocesano e il Prelato o il competente Vicario regionale. In queste chiese assieme alle norme stabilite in ciascuna convenzione, saranno osservate le disposizioni generali della diocesi riguardanti chiese secolari.

TITOLO V STABILITA E FORZA DI QUESTO CODICE

181 §1. Questo Codice è il fondamento della Prelatura Opus Dei. Le sue norme devono pertanto essere considerate sante, inviolabili, perpetue, e unicamente alla Santa Sede è riservato di modificarle o di introdurre nuovi precetti.

§2. Solo il Congresso Generale della Prelatura può chiedere alla Santa Sede la modifica di qualche prescrizione del Codice, o qualche innovazione al suo interno, o la temporanea o perpetua sospensione o soppressione di qualche norma, purchè esso abbia la certezza della necessità di tale modifica, innovazione, sospensione o soppressione.

§3. Perché tale certezza esista giuridicamente nel caso di soppressione, innovazione o indefinita sospensione, si richiede un lungo esperimento, confermato dall'autorità di due Congressi Generali ordinari, e che sia sottoposto al terzo Congresso Generale ordinario il quale deve approvarlo con almeno due terzi dei suffragi.

§4. Se si tratta invece della sospensione temporanea di qualche prescrizione del Codice, il Prelato con il voto deliberativo di un solo Congresso Generale può richiederla alla Santa Sede: è necessario tuttavia che sia chiaramente manifestato alla Santa Sede il tempo per cui la sospensione richiesta deve protrarsi.

182 §1. Le autorità della Prelatura sono tenute a curare in tutti i modi l'applicazione del Codice e ad esigerla in maniera prudente ed efficace, sapendo che esso è mezzo certo di santificazione per i fedeli della Prelatura: per cui non potranno mai instaurarsi nè consuetudini nè desuetudini contrarie al Codice stesso.

§2. La facoltà di dispensare dal compimento disciplinare del Codice nelle cose che possono essere dispensate e non sono riservate alla Santa Sede, spetta soltanto al Prelato col voto consultivo del suo Consiglio se si tratta di cose di grande importanza, o se bisogna concedere una dispensa a tutta la Prelatura: diversamente basta un decreto del Vicario Regionale, con l'assenso del suo Consiglio.

183 §1. Le prescrizioni di questo Codice che riguardano leggi divine o ecclesiastiche, mantengono l'obbligatorietà propria che hanno di per sè.

§2. Le prescrizioni del Codice che riguardano il regime; o che definiscano le necessarie funzioni di governo, o le cariche con cui esse si esercitano, per quanto riguarda le loro norme principali; così come le prescrizioni che fissano e consacrano la natura e il fine della Prelatura, per la gravità della materia, obbligano in coscienza.

§3. Infine le prescrizioni puramente disciplinari o ascetiche, che non ricadano sotto i precedenti paragrafi di questo numero, non obbligano di per sè direttamente sotto pena di colpa. Violare però per formale disprezzo qualsiasi di esse, anche le più piccole, è peccato; se la trasgressione avviene per una ragione o per un fine non retto, o muove a scandalo, porta con sè un peccato contro le corrispondenti virtù.

184 Spetta al Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio, definire tutto ciò che riguarda interpretazione, applicazione, compimento dal punto di vista pratico di questo Codice.

185 Tutto ciò che in questo Codice è stabilito per gli uomini, anche se espresso con un vocabolo maschile, vale anche con lo stesso diritto per le donne, a meno che dal contesto del discorso, o per la natura della cosa, consti diversamente, o vengano esplicitamente indicate prescrizioni speciali.

Disposizioni finali

1 Tutto ciò che finora è stato dalla Santa Sede concesso, dichiarato o approvato in favore dell'Opus Dei, resta integro, a condizione che sia compatibile col suo regime giuridico di Prelatura personale. Parimenti conservano la loro forza le venie concesse finora dagli Ordinari locali, per l'erezione di Centri dell'Opus Dei, così come i successivi atti di erezione.

2 Questo Codice comincerà ad avere forza per tutti i fedeli già incorporati all'Opus Dei, sia sacerdoti che laici, così come per i sacerdoti Aggregati e Soprannumerari della Società Sacerdotale della Santa Croce, dal giorno 8 dicembre 1982.

Tutti questi sono tenuti agli stessi doveri, e conservano gli stessi diritti, che avevano nel regime giuridico precedente, tranne che le prescrizioni di questo Codice esplicitamente stabiliscano in maniera diversa, o si tratti di ciò che derivava da norme abrogate da questo nuovo diritto.